

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.G. n. 178**

Schema di decreto legislativo  
recante disposizioni per la  
razionalizzazione e la  
semplificazione dell'attività  
ispettiva in materia di lavoro  
e legislazione sociale

giugno 2015  
n. 225



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
del lavoro e della salute



SERVIZIO STUDI  
TEL. 066706-2451  
[studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it)

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.G. n. 178**

Schema di decreto legislativo  
recante disposizioni per la  
razionalizzazione e la  
semplificazione dell'attività  
ispettiva in materia di lavoro  
e legislazione sociale

giugno 2015  
n. 225

a cura di: M. Bracco



## INDICE

SCHEMA DI LETTURA DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO.....	7
Contenuto della disciplina di delega.....	7
Contenuto dello schema di decreto legislativo .....	7
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO .....	13



## SCHEDA DI LETTURA DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

### CONTENUTO DELLA DISCIPLINA DI DELEGA

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all'art. 1, comma 7, lettera l), della [L. 10 dicembre 2014, n. 183](#), relativa alla "razionalizzazione e semplificazione" dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.

La disciplina di delega prevede, ai fini suddetti, l'adozione di misure di coordinamento ovvero l'istituzione - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente - di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

### CONTENUTO DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

L'**articolo 1** dello schema di decreto - optando per una delle due suddette soluzioni prospettate dalla disciplina di delega - istituisce un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata Ispettorato nazionale del lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, assorbendone (a regime) le relative attività.

La finalità dell'istituzione dell'Agenzia unica è indicata nella razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (ivi compresa la contribuzione ed assicurazione obbligatoria) nonché nel superamento o prevenzione delle sovrapposizioni di interventi ispettivi.

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha sede centrale in Roma, con un limite massimo di 80 sedi territoriali, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché al controllo della Corte dei conti.

Riguardo agli attuali funzionari ispettivi, all'Ispettorato nazionale del lavoro sono trasferiti quelli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre quelli dell'INPS e dell'INAIL restano presso i due Istituti, in un ruolo ad esaurimento (cfr. *infra*). L'**articolo 7, comma 2**, prevede, con riferimento a questo periodo transitorio (fino, cioè, all'esaurimento dei suddetti ruoli), l'adozione di forme di coordinamento tra l'Ispettorato ed i servizi ispettivi di INPS ed INAIL (cfr. *infra*).

Al fine di assicurare "omogeneità operative", il **comma 2 dell'articolo 1** attribuisce a tutti i funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL i poteri riconosciuti, nella disciplina vigente, al personale ispettivo del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria - qualifica che è attualmente esclusa<sup>1</sup> per i funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL (i quali, nel vigente ordinamento, svolgono esclusivamente funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale) -

Il **comma 1** dell'**articolo 2** prevede l'adozione, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dello statuto dell'Ispettorato nazionale, in conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla disciplina generale in materia di agenzie pubbliche nazionali, di cui all'[art. 8 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300](#).

Il successivo **comma 2** definisce le funzioni ed attribuzioni dell'Ispettorato nazionale.

Riguardo alle funzioni ispettive - in materia, come detto, di lavoro e legislazione sociale (ivi compresa la contribuzione ed assicurazione obbligatoria) -, si esplicita che esse riguardano anche la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - e gli accertamenti sul riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, sull'esposizione al rischio nelle malattie professionali, sulle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini dell'applicazione della tariffa dei premi. Riguardo alle suddette competenze in materia di sicurezza sul lavoro, l'analisi tecnico-normativa allegata al presente schema ricorda che esse riguardano i cantieri edili, le radiazioni ionizzanti, gli impianti ferroviari, la verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali - a tali àmbiti occorre aggiungere (ai sensi dell'[art. 13, comma 2, lettera b\), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#)) i "lavori mediante cassoni in aria compressa" ed i "lavori subacquei") -.

Riguardo alle altre funzioni ed attribuzioni che vengono conferite all'Ispettorato nazionale, si segnalano le seguenti: l'emanazione di circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di direttive operative rivolte al personale ispettivo; la formulazione delle proposte - sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - degli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche (proposte che, ai sensi dell'**articolo 4, comma 1**, vengono presentate alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza<sup>2</sup>); lo svolgimento del monitoraggio sulla loro realizzazione; la cura della formazione e dell'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello dell'INPS e dell'INAIL; lo svolgimento delle attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro ed associazioni; il coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali (competenti, in generale, per la sicurezza sul lavoro) e delle agenzie regionali per la protezione ambientale - ferme restando le rispettive competenze -, al fine di assicurare l'uniformità di

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'[art. 6, comma 3, del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124](#).

<sup>2</sup> Riguardo a tale Commissione, cfr. la relativa novella di cui al successivo **articolo 11**.

comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

L'**articolo 3** individua gli organi dell'Ispettorato nazionale - direttore, consiglio di amministrazione e collegio dei revisori - e disciplina le procedure di nomina, i relativi requisiti soggettivi e (per il direttore ed i membri del collegio dei revisori) il trattamento economico. La durata dei mandati è di 3 anni ed i medesimi possono essere rinnovati soltanto una volta. *Sembrerebbe opportuno chiarire, per i due organi collegiali, se alla fine del triennio cessino dalle funzioni anche i membri che siano stati nominati eventualmente nel corso di esso.* Le funzioni degli organi sono definite dal successivo **articolo 4**.

I **commi 1 e 2 dell'articolo 5**, i **commi 1, 4 e 5 dell'articolo 6**, il **comma 2 dell'articolo 7** ed il **comma 1 dell'articolo 8** demandano ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi (secondo la procedura stabilita dal **comma 1 dell'articolo 5**) entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo:

- la disciplina dell'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla sua gestione;
- la rideterminazione in modo uniforme del trattamento di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale, dell'INPS e dell'INAIL. Le disposizioni relative a quest'ultimo oggetto sono adottate anche in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti e secondo i criteri stabiliti dall'**articolo 5, comma 2**;
- la definizione della dotazione organica dell'Ispettorato, secondo i limiti ed i criteri di cui all'**articolo 6, comma 1**, con conseguente soppressione (**articolo 6, comma 6, ed articolo 10, comma 2**) della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle direzioni interregionali e territoriali del medesimo Dicastero ed il trasferimento del relativo personale all'Ispettorato (riguardo al personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL e riguardo alle successive modulazioni della dotazione organica dell'Ispettorato nazionale, cfr. *infra, sub* gli **articoli 6 e 7**);
- la definizione della dislocazione sul territorio dell'Ispettorato. Tale dislocazione (ai sensi del **comma 2 dell'articolo 8**) tiene conto del piano di razionalizzazione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve predisporre entro il 31 dicembre 2015 (secondo il termine differito dal suddetto **comma 2**) ed ai sensi della disciplina sul piano di razionalizzazione di ciascuna amministrazione statale<sup>3</sup>;
- la costituzione, presso l'Ispettorato nazionale, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro (cfr. *infra, sub* l'**articolo 6, commi 4 e 5, lettera b**);
- l'individuazione di forme di coordinamento tra l'Ispettorato nazionale ed i servizi ispettivi di INPS ed INAIL. Esse comprendono, in ogni caso, il

<sup>3</sup> Disciplina di cui all'art. 2, comma 222-*quater*, della [L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), e successive modificazioni.

potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire l'intera programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento, e tengono conto delle esigenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL di effettuare accertamenti tecnici, funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali delle suddette amministrazioni;

- il trasferimento all'Ispettorato delle risorse strumentali e finanziarie conseguente alle suddette disposizioni.

Il **comma 3 dell'articolo 5** prevede che l'Ispettorato si avvalga dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali<sup>4</sup>.

Il successivo **comma 4** inserisce l'Ispettorato nel sistema di tesoreria unica<sup>5</sup>.

Il **terzo periodo del comma 1 dell'articolo 6** dispone che al personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Ispettorato si applichino i rispettivi contratti collettivi del comparto Ministeri. Il **comma 1 dell'articolo 7** prevede che il personale ispettivo appartenente all'INPS ed all'INAIL sia inserito in un ruolo ad esaurimento del relativo Istituto, con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore (in linea di massima più favorevole rispetto a quello contemplato dai corrispondenti contratti del comparto Ministeri) - ferme restando le rideterminazioni del trattamento di missione adottate ai sensi dell'**articolo 5, comma 2** -. *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se al personale ispettivo in oggetto si applichino anche i futuri contratti collettivi inerenti ai suddetti Istituti.* Lo stesso **articolo 7** prevede, inoltre, al **comma 3**, che il personale dei profili ispettivi dell'INPS e dell'INAIL possa chiedere, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, di essere inquadrato nei profili amministrativi del rispettivo Istituto, nei limiti delle disponibilità derivanti dalle relative dotazioni organiche. Un'analogha facoltà è prevista dal **terzo periodo dell'articolo 6, comma 6, lettera b)**, per il personale dei profili ispettivi in servizio presso gli uffici centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (in tal caso, la richiesta di inquadramento è relativa ai profili amministrativi del medesimo Ministero).

Il **comma 2 dell'articolo 6** prevede che la dotazione organica dell'Ispettorato sia progressivamente ridotta in misura corrispondente alle cessazioni dal servizio - che intervengano successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio summenzionati e fino al 31 dicembre 2016 - del personale appartenente ai profili amministrativi (e non ispettivi), proveniente dalle direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse derivanti da tali economie - *in merito alle quali, considerata la locuzione "relative agli anni 2015 e 2016", occorrerebbe chiarire se si faccia riferimento anche alle cessazioni avvenute, nel 2015, prima del suddetto termine di riferimento* - e le risorse derivanti dalle cessazioni dal servizio del personale ispettivo dei ruoli ad esaurimento dell'INPS e dell'INAIL non possono essere

<sup>4</sup> Riguardo alla disciplina generale di tali organismi, cfr. l'[art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>5</sup> Di cui alla [L. 29 ottobre 1984, n. 720](#).

impiegate (neanche ai fini della determinazione del *budget* - relativo, rispettivamente, all'Ispettorato nazionale, all'INPS ed all'INAIL - previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni) e sono contestualmente ridotti, in misura corrispondente alle cessazioni, i fondi per il trattamento accessorio (**comma 2 dell'articolo 6 e comma 1 dell'articolo 7**). Tuttavia, il **comma 3 dell'articolo 6** prevede che, a partire dal 2017, in relazione alle cessazioni dal servizio del personale ispettivo dei ruoli ad esaurimento dell'INPS e dell'INAIL, la dotazione organica dell'Ispettorato nazionale sia incrementata, ogni 3 anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di *turn over* del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL; tali risorse sono quantificate sulla base del contratto collettivo applicato dall'Ispettorato.

I **commi 4 e 5, lettera b)**, dello stesso **articolo 6** demandano, come accennato, ai summenzionati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri anche la costituzione, presso l'Ispettorato nazionale, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. Tale Comando assorbe l'attuale omonimo organismo (la cui organizzazione è disciplinata dal [D.M. 12 novembre 2009](#)). La nuova disciplina, prospettata dai suddetti **commi 4 e 5, lettera b)**, appare analoga all'attuale. Si specifica che l'attività di vigilanza svolta dal personale dell'Arma dei Carabinieri ed il coordinamento con l'Ispettorato nazionale sono assicurati mediante la definizione, da parte del direttore dell'Ispettorato, di linee di condotta e programmi ispettivi periodici.

Il **comma 6, lettera a)**, dell'**articolo 6** prevede che le sedi territoriali dell'Ispettorato subentrino in tutti i compiti finora spettanti alle direzioni interregionali e territoriali del lavoro.

Il **comma 4 dell'articolo 7** specifica che, nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'Ispettorato nazionale provvede alla stipulazione di appositi protocolli d'intesa, al fine di garantire, nei suddetti territori, l'uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza (che è svolta anche da personale dell'ente territoriale) ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti speciali in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale.

L'**articolo 9** specifica che la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ispettorato nazionale compete all'Avvocatura dello Stato, secondo la relativa disciplina generale e ferme restando le norme processuali sulle controversie relative agli illeciti amministrativi.

Le norme degli **articoli 10 e 11** (ivi comprese le novelle e le norme di abrogazione) costituiscono disposizioni di coordinamento, connesse con l'istituzione dell'Ispettorato nazionale.

In merito alle novelle inerenti al ricorso al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato (nuovo testo dell'[art. 16 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124](#)) ed al ricorso al Comitato (territoriale) per i rapporti di lavoro (nuovo testo dell'art. 17 dello stesso D.Lgs. n. 124), *si segnala che esse (al contrario delle corrispondenti*

*norme vigenti) non specificano se, nelle more della decisione, si possa sospendere, su richiesta del ricorrente, l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione<sup>6</sup> e non recano norme sulla sospensione o comunque sulla decorrenza dei termini - in relazione alla presentazione dei ricorsi summenzionati - per altri atti in ambito amministrativo e per i ricorsi giurisdizionali.*

*Sotto il profilo formale, sembrerebbe opportuno che il nuovo testo dell'art. 16 del D.Lgs. n. 124 escluda esplicitamente dal proprio ambito - in conformità con l'attuale formulazione - le controversie rientranti nel successivo art. 17.*

Il **primo periodo** del **comma 4** dell'**articolo 11** prevede che l'Ispettorato nazionale possa stipulare uno o più protocolli d'intesa, che contemplino strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali (competenti, in generale, come detto, per la sicurezza sul lavoro) e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

Il **secondo periodo** del medesimo **comma 4** demanda all'Ispettorato la stipulazione di specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche, regionali e locali, e con le aziende di trasporto pubblico, regionale e locale, al fine di facilitare la mobilità del personale ispettivo nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti.

Ulteriori norme sul coordinamento con altri organi di controllo e sulla collaborazione, da parte di alcune amministrazioni pubbliche, con l'Ispettorato, ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza ed alla relativa programmazione, sono stabilite dai **commi da 5 a 7** dell'**articolo 11**.

L'**articolo 12** istituisce, in via transitoria, un comitato operativo, presieduto dal direttore dell'Ispettorato e formato da tre esperti, rispettivamente dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, al fine di garantire la progressiva funzionalità dell'Ispettorato.

L'**articolo 13** specifica - in conformità alla norma posta nella disciplina di delega<sup>7</sup> - che il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

<sup>6</sup> Nei testi vigenti, il potere di sospensione compete alla direzione regionale del lavoro.

<sup>7</sup> Norma di cui all'art. 1, comma 15, della [L. 10 dicembre 2014, n. 183](#).

## **SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO**



# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 178**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 7, lettera l), e 11,  
della legge 10 dicembre 2014, n. 183)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 giugno 2015)**

---



*Il Ministro  
per le riforme costituzionali  
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D117/15

Roma, 16 giugno 2015

Sen.  
Pietro Grasso  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

*Caro Presidente,*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri l'11 giugno 2015.

*Cui saluti*

Maria Elena Boschi

# ISPettorato Nazionale del Lavoro

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'Ispettorato nazionale del lavoro è costituito ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, ciò vuol significare anzitutto che allo stesso è attribuita **autonomia di bilancio** e "*autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento*".

L'Ispettorato ha sede in Roma, presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.

L'Ispettorato è inoltre sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

### Funzioni

Con D.P.R. è adottato lo statuto dell'Ispettorato, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo.

L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:

a) esercita e coordina, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;

b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;

c) propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;

d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso il personale ispettivo di INPS e INAIL;

e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;

g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza;

h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;

i) svolge ogni ulteriore attività connessa allo svolgimento di funzioni ispettive ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni;

m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

### **Organi dell'Ispettorato**

Sono organi dell'Ispettorato e restano in carica **per tre anni rinnovabili per una sola volta**: il Direttore, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori.

Il **Direttore** è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza. Al Direttore dell'Ispettorato spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate unitamente al Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore propone gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive, riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ispettorato. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'Ispettorato, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. È inoltre facoltà del direttore proporre all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche ai regolamenti interni di contabilità adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto.

**Il Consiglio di amministrazione** è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Un componente ciascuno è indicato dall'INPS e dall'INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti. Uno dei componenti del Consiglio svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente.

Il Consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Ispettorato.

**Il Collegio dei revisori** è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra i dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in possesso di specifica professionalità. L'assegnazione delle funzioni di presidente del Collegio dei revisori avviene secondo le modalità stabilite dallo statuto.

Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.

Il direttore è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 165/2001 ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico.

L'Ispettorato si avvale inoltre dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### **Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato**

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione.

Il decreti in questione, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedono, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attività istituzionale che comporta, peraltro, il trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro. La disciplina di cui al presente comma è ispirata ai seguenti criteri:

- a) mantenimento della misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 come rideterminata dall'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417;
- b) previsione di una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio commisurata ai chilometri effettivamente percorsi;
- c) previsione di coperture assicurative per eventi non coperti dal sistema assicurativo obbligatorio e dall'INAIL.

### **Disposizioni in materia di personale**

La dotazione organica dell'Ispettorato, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, è definita con i decreti di organizzazione in misura comunque non superiore a 6357 unità.

Nella dotazione organica sono comunque previste **due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale**, nonché un ulteriore numero di unità di personale tale da ricomprendere quello già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si prevede inoltre il trasferimento presso la sede centrale e le sedi territoriali dell'Ispettorato del personale ispettivo in servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatta salva la possibilità di rimanere, a domanda, nei ruoli dello stesso Ministero con inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi.

La dotazione organica dell'Ispettorato è ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle *Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali* che avverranno successivamente all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1 e fino al 31 dicembre 2016. Le risorse derivante dalle economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non saranno utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni ed, inoltre, saranno contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.

A partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo del personale ispettivo degli Istituti, la dotazione organica dell'Ispettorato è incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie dal parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al contratto collettivo applicato dall'Ispettorato.

Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la **contrattazione collettiva dell'Area I** e la **contrattazione collettiva del comparto Ministeri**.

Presso la sede di Roma dell'Ispettorato è istituito, alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il **"Comando carabinieri per la tutela del lavoro"**. Inoltre, presso le sedi territoriali dell'Ispettorato, opera un contingente di personale che dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato e gerarchicamente dal comandante dell'articolazione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. Il personale dell'Arma già operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, salvo possibili riduzioni del contingente, è sostanzialmente "trasferito" nell'ambito dell'Ispettorato.

I decreti di organizzazione individueranno la data in cui cesseranno di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro sostituite, **comunque in numero minore**, dalle sedi territoriali dell'Ispettorato, le quali svolgeranno i compiti già assegnati alle predette direzioni.

**La sostituzione delle direzioni del lavoro con gli Ispettorati territoriali determinerà – “al netto” – la soppressione di 5 uffici** (ad oggi, infatti, gli uffici sul territorio sono 85 mentre si prevede che gli uffici territoriali dell'Ispettorato siano 80).

#### **Coordinamento e accentramento delle funzioni di vigilanza**

Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il personale ispettivo già appartenente all'INPS e all'INAIL è inserito in un **ruolo provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti** con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio non saranno utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni da parte dell'INPS e dell'INAIL previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni. In relazione alle cessazioni del personale in questione, che si verificheranno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.

Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, con i decreti di cui all'articolo 5 comma 1, saranno individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento. A tali fini si tiene conto delle esigenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL di effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, si prevede la possibilità, per il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL, di chiedere di essere inquadrato nei corrispondenti profili amministrativi dei rispettivi Istituti, nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche.

Da ultimo si prevede che nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano l'Ispettorato provvede alla stipulazione di appositi protocolli d'intesa al fine di garantire in detti territori l'uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale.

#### **Rappresentanza in giudizio**

Fatto salvo quanto già previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, all'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

## **Riorganizzazione del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL**

La creazione dell'Ispettorato, sia a livello centrale che territoriale, determina una incisiva riorganizzazione del Ministero del lavoro e, in parte minore, degli Istituti.

È infatti previsto che, in applicazione del decreto legislativo, sono apportate le conseguenti modifiche ai decreti di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

I decreti dovranno prevedere altresì la soppressione della direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché eventuali ridimensionamenti delle altre direzioni generali dello stesso Ministero.

Conseguentemente si prevede una riduzione delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con riferimento alle relative posizioni dirigenziali di livello generale e non generale.

### **Norme per il coordinamento**

Particolare attenzione è posta dal decreto al coordinamento con altri soggetti che svolgono attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale (ad es. Guardia di Finanza) e alla necessità di condividere, quanto più possibile, informazioni o iniziative ispettive.

È anzitutto previsto che l'Ispettorato possa stipulare uno o più protocolli d'intesa che prevedono strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale e protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche regionali e locali e con le aziende di trasporto pubblico regionale e locale al fine di facilitare la mobilità del personale ispettivo nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti.

L'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate sono tenute a mettere a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di difesa in giudizio, al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare ovvero della evasione od omissione contributiva e al fine di una maggiore efficacia della gestione del contenzioso. L'inosservanza delle disposizioni in questione comporta l'applicazione delle norme in materia di responsabilità dirigenziale.

Al fine di uniformare l'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, si prevede che ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale sia tenuto a raccordarsi con le sedi centrali e territoriali dell'Ispettorato.

Da ultimo si prevede che, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL assicurano altresì ogni forma di collaborazione utile ad un efficiente svolgimento dell'attività di vigilanza, ivi comprese le attività volte all'approvvigionamento e alla manutenzione delle dotazioni strumentali da assegnare al personale ispettivo.

### **Operatività dell'Ispettorato**

Al fine di garantire la corretta "funzionalità" dell'Ispettorato, si prevede la costituzione di un "Comitato operativo", senza oneri per la finanza pubblica, presieduto dal direttore dell'Ispettorato e formato da un esperto dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dell'INPS e uno dell'INAIL.

Il Comitato svolge le proprie attività per il periodo necessario a garantire la progressiva funzionalità dell'Ispettorato e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) coadiuva il direttore nella definizione degli atti di indirizzo dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale da sottoporre alla Commissione centrale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- b) assicura ogni utile coordinamento tra l'Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, sia ai fini di una corretta ed efficace gestione del personale ispettivo che della definizione degli obiettivi in relazione ai complessivi piani di attività delle stesse amministrazioni;
- c) adotta, in raccordo con il direttore, misure finalizzate ad una più efficace uniformità dell'attività di vigilanza, ivi comprese misure di carattere economico e gestionale.

Referente AIR: Dott.ssa Maria Teresa Lotti – Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

### Sezione I – Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

**A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate**

Attualmente l'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale è attribuita al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, limitatamente alla verifica della regolarità degli obblighi contributivi ovvero dell'indebita erogazione di prestazioni, nonché in relazione a talune violazioni amministrative connesse alle predette verifiche, ai funzionari ispettivi di Inps e Inail.

Il coordinamento dell'attività di vigilanza, cui sovrintende il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sia a livello centrale che territoriale, imposto dal Decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124 è stato concepito proprio al fine di superare le criticità dipendenti dalla frammentazione delle competenze.

Tuttavia, anche in ragione delle specificità dei rispettivi assetti organizzativi che, in Inps e Inail, vedono la concentrazione della programmazione delle attività di vigilanza quasi esclusivamente a livello centrale, nel corso degli anni si è assistito al progressivo svilimento della funzione di coordinamento soprattutto a livello territoriale (art. 4 e 5 del Decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124).

Tanto con conseguente implementazione di tutte quelle criticità, cui la funzione di coordinamento avrebbe dovuto dare ex lege adeguata risposta, connesse ad eventuali sovrapposizioni o duplicazioni di interventi ispettivi presso le medesime aziende e alla impossibilità di uniformare le modalità di esecuzione degli interventi anche attraverso il razionale utilizzo delle unità ispettive in forza presso ciascuna amministrazione.

In questo quadro normativo, il presente decreto legislativo viene adottato nella prospettiva di favorire il superamento delle problematiche illustrate attraverso la creazione di un organismo unico che possa, proprio in ragione di tale assetto, garantire quelle finalità di razionalizzazione e uniformità dell'azione di vigilanza che ha ispirato il legislatore del 2004, anche previa estensione delle competenze attualmente riferite ai funzionari di Inps e Inail.

A tal fine si illustrano di seguito i dati dell'attività di vigilanza espletata nell'anno 2014 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali unitamente ai dati forniti da Inps e Inail:

<b>Organo di controllo</b>	<b>Aziende ispezionate</b>	<b>Aziende irregolari</b>	<b>N. lavoratori irregolari</b>	<b>N. lavoratori totalmente in nero</b>
<b>Ministero del lavoro e delle politiche sociali</b>	<b>140.173</b>	<b>74.745</b>	<b>73.508</b>	<b>41.030</b>

<b>INPS</b>	<b>58.043</b>	<b>47.044</b>	<b>48.658</b>	<b>28.625</b>
<b>INAIL</b>	<b>23.260</b>	<b>20.343</b>	<b>59.463</b>	<b>7.732</b>
<b>TOTALE</b>	<b>221.476</b>	<b>142.132</b>	<b>181.629</b>	<b>77.387</b>

Quanto al dato relativo alla sovrapposizione/duplicazione di interventi, lo stesso, in assenza di un obbligo di monitoraggio previsto normativamente e consentito sulla base dell'attuale strumentazione, viene essenzialmente rilevato su base empirica, sulla scorta delle evidenze rappresentate dagli uffici territoriali.

Tale problematica sarà evidentemente eliminata in radice, atteso l'accentramento del coordinamento e delle iniziative ispettive in capo alla Agenzia ispettiva.

Inoltre, la previsione della condivisione delle banche dati in uso agli Istituti consentirà di procedere al puntuale monitoraggio del fenomeno.

**B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo**

L'intervento persegue l'obiettivo di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica mediante la creazione di un'Agenzia unica dell'ispezione del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro", che integra in un'unica struttura i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

Gli obiettivi di medio-lungo periodo dell'intervento consistono in:

- a) razionalizzare la programmazione dell'attività di vigilanza svolta dal personale ispettivo ripartito attualmente tra Ministero del Lavoro, Inps e Inail, al fine di favorire l'ottimizzazione dell'azione ispettiva evitando sovrapposizioni e duplicazioni degli accessi ispettivi presso le aziende;
- b) uniformare i poteri di vigilanza del personale ispettivo, le modalità di espletamento dell'azione di vigilanza e di rilevazione statistica delle attività;
- c) razionalizzare, in funzione di contenimento, la spesa pubblica necessaria per l'espletamento della funzione ispettiva.

**C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR**

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono:

- a) il numero degli accessi ispettivi realizzati nel corso dell'anno e il tasso di irregolarità registrato;
- b) l'incremento delle contestazioni di violazioni di natura sostanziale;
- c) il contenimento della spesa pubblica.

I dati relativi al numero di accessi ispettivi e al tasso di irregolarità registrato, alla tipologia degli illeciti contestati unitamente alla quantificazione effettiva dei recuperi per contributi e premi evasi saranno rilevati tramite i servizi informatici ad oggi in uso opportunamente implementati.

Il contenimento della spesa pubblica verrà rilevato dai dati di bilancio dell'Agenzia.

**D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio**

I principali destinatari del provvedimento sono i dipendenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di Inps e Inail e gli *stakeholders* del Ministero e degli Istituti (OO.SS. Associazioni datoriali, ordini professionali, datori di lavoro, lavoratori).

## Sezione II – Le procedure di consultazione precedenti l'intervento

Le consultazioni sono state condotte sia con tutte le OO.SS. formalmente convocate in diverse occasioni, sia con i principali soggetti pubblici coinvolti dal provvedimento (INPS e INAIL). Le consultazioni hanno fatto emergere per lo più criticità inerenti alla gestione del personale trasferito in capo al nuovo soggetto giuridico e al conseguente allineamento dei modelli organizzativi in essere. Tali criticità hanno portato all'elaborazione dell'attuale testo normativo nel quale, tra l'altro, non si prevede più il trasferimento del personale ispettivo attualmente in forza agli Istituti in capo all'Ispettorato.

Nelle medesime occasioni e rispetto al testo normativo originariamente proposto, è stata evidenziata la criticità inerente la razionalizzazione degli uffici territoriali del nuovo soggetto giuridico. Tali valutazioni sono state recepite nell'attuale testo normativo che ha ridimensionato solo lievemente la presenza sul territorio dell'Ispettorato rispetto all'attuale configurazione delle sedi territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

## Sezione III - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione "zero" non è stata ritenuta efficace atteso che il legislatore è intervenuto in varie occasioni con disposizioni volte a rendere effettivo il coordinamento dell'attività di vigilanza. Tali disposizioni si riepilogano nel prospetto che segue:

<b>L. n. 628/1961</b>	
<b>Art. 4, comma 1 lett. e)</b>	<i>1. L'Ispettorato del lavoro ha il compito: e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;</i>
<b>Art. 5, comma 1</b>	<i>Ferme le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, all'Ispettorato del lavoro e' affidato il compito di regolare e disciplinare l'attività di assistenza e di vigilanza esercitata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tenendo conto sia delle esigenze dei servizi previdenziali, sia di quelle delle aziende, al fine di evitare pluralità di accertamenti, difformità di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritmo dell'attività produttiva.</i>
<b>Art. 3, comma 6, D.L. n. 463/1983 (conv. da L. n. 638/1983)</b>	<i>L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri di coordinamento ad esso attribuiti anche mediante programmi annuali per la repressione delle evasioni contributive in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, sentiti gli istituti interessati. L'ispettorato provinciale del lavoro riferisce annualmente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>

<p><b>Art. 3, comma 1, D.L. n. 6/1993 (conv. da L. n. 63/1993)</b></p>	<p><i>sull'attività di coordinamento effettuata.</i></p> <p><i>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, per il triennio 1993-1995, il Comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, con la partecipazione paritetica di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali, avente il compito di coordinare la programmazione e lo svolgimento dell'azione integrata di accertamento dell'evasione fiscale e contributiva.</i></p>
<p><b>Art. 79, comma 1, L. n. 448/1998</b></p>	<p><i>1. Al fine di intensificare l'azione di controllo contro il fenomeno del lavoro non regolare, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero delle finanze, l'INPS, l'INAIL e le aziende unità sanitarie locali coordinano le loro attività in materia ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali e contributivi, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi mirati, di specifiche iniziative formative comuni del personale addetto ai predetti compiti, nonché l'istituzione di unità operative integrate. Tali attività, assunte su iniziative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede nazionale e dalla regione, in raccordo con le direzioni regionali e provinciali del medesimo Ministero, in sede locale, si espletano, in particolare, nelle aree territoriali ovvero nei settori di attività in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche sulla base delle attività di analisi e di coordinamento espletate dal Comitato di cui all'articolo 78, comma 1, nonché delle attività espletate dalle commissioni regionali e provinciali di cui al comma 4 del medesimo articolo. Le attività predette si raccordano, ai fini della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, con i comitati di coordinamento istituiti dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998.</i></p>
<p><b>Art. 8, comma 2 lett. g), L. n. 30/2003</b></p>	<p><i>g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di</i></p>

	tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f).
<b>D.Lgs. n. 124/2004</b>	
<b>Art. 2, comma 2</b>	2. La direzione generale fornisce, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, direttive operative e svolge l'attività di coordinamento della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di lavoro, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali, nonché l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza nei cui confronti la citata direzione esercita, al sensi del comma 1, un'attività di direzione e coordinamento.
<b>Art. 4, comma 1</b>	1. Le direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, coordinano l'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuando specifiche linee operative secondo le direttive della direzione generale. A tale fine, le direzioni regionali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
<b>Art. 5, comma 1</b>	1. La direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell'INPS e dell'INAIL, coordina l'esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive volte a razionalizzare l'attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazione di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione. A tale fine, le direzioni provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
<b>Art. 10, comma 2</b>	2. Per evitare duplicazione di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed

	<i>assistenza sociale, le amministrazioni interessate provvedono a comunicare a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti telematici, i datori di lavoro sottoposti ad ispezioni, immediatamente dopo le ispezioni stesse.</i>
<b>D.L. n. 70/2011 (conv. da L. n. 106/2011)</b>	
<b>Art. 7, comma 2 lett. a) n. 1</b>	<i>1) a livello statale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese;</i>
<b>Art. 7, comma 2 lett. h) n. 1</b>	<i>h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati e le informazioni personali, anche sensibili, anche in forma disaggregata, che gli stessi</i>

	<p><i>detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui alla presente lettera costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile;</i></p>
--	---

A fronte della proliferazione normativa di cui sopra il coordinamento dell'attività di vigilanza non ha fatto conseguire un più elevato grado di efficienza, in considerazione, peraltro, dei differenti livelli di programmazione operativa dell'attività di vigilanza (provinciale per il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, regionale per gli Istituti).

Si è pertanto ritenuto che il coordinamento dovesse essere necessariamente superato da un modello organizzativo nuovo che accentrasse in un unico soggetto la complessiva attività di pianificazione e di programmazione operativa al fine di "efficientare" la selezione e la realizzazione degli interventi da realizzare, conseguendo anche una razionalizzazione delle risorse pubbliche a ciò destinate.

#### **Sezione IV - Opzioni alternative all'intervento regolatorio**

È stata vagliata l'alternativa, peraltro espressamente prevista dalla legge delega, di limitare l'intervento regolatorio alle introduzioni di *misure di coordinamento*. L'opzione è stata scartata alla luce delle valutazioni che precedono atteso che i precedenti normativi sul punto non hanno, in nessun caso, fatto registrare una effettiva razionalizzazione e semplificazione dell'azione di vigilanza e semplificazione che è il fine espressamente previsto dal legislatore delegante. In ordine alla normativa in via di adozione sono state vagliate, invece, come soluzioni tecniche, la possibilità di far confluire il personale ispettivo di INPS e INAIL nei ruoli dell'Ispektorato. Tale soluzione, anche a seguito di incontri con le OO.SS. e Istituti, è stata tuttavia superata principalmente per ragioni di carattere finanziario, attesa la diversità dei trattamenti economici del personale dipendente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di INPS e INAIL. La soluzione adottata garantirà invece la neutralità finanziaria e gli scopi prefissati dal legislatore delegante.

#### **Sezione V - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**

***A) Gli Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione***


Non sono rinvenibili particolari svantaggi per i dipendenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attualmente in servizio, atteso che l'Ispektorato erediterà, pressoché inalterata, l'attuale dislocazione sul territorio nazionale dello stesso Ministero. Lo stesso dicasi per i dirigenti di livello non generale che sono previsti nel massimo in 88 unità.

I vantaggi per gli stakeholders sono da ascrivere:

- al superamento delle eventuali sovrapposizioni e duplicazioni di interventi ispettivi da parte del personale assegnato attualmente al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Inps e Inail;

- alla più efficiente selezione degli obiettivi di vigilanza e di repressione dei fenomeni di maggiore impatto socio economico con conseguente tutela dei lavoratori e della corretta concorrenza tra le imprese;
- alla uniformità dell'attività di vigilanza, da intendersi sia in termini di applicazione/interpretazione delle normative lavoristiche e sanzionatorie, sia di modalità operative da seguire da parte del personale ispettivo;
- alla individuazione di un unico referente per le imprese e per i lavoratori.

Al fine di valutare l'impatto della disciplina in via di adozione si riportano di seguito i dati relativi alle ispezioni effettuate nell'anno 2014 dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che rappresenta numericamente la forza ispettiva più numerosa che confluirà nei ruoli dell'ispettorato:



**B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

Nel 2014 le P.M.I. hanno costituito oltre il 70% delle aziende complessivamente interessate dall'attività di vigilanza del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'assenza di coordinamento nella fase di programmazione dell'azione di vigilanza produce gli effetti più negativi proprio su quelle aziende di medie e piccole dimensioni che sono maggiormente esposte, specie nel settore terziario, ad iniziative estemporanee di vigilanza, come tali, ad oggi del tutto sottratte ad un'analisi di programmazione condivisa.

Tale criticità è destinata ad essere superata in ragione della individuazione di un unico soggetto deputato alla programmazione dell'azione di vigilanza che sintetizza ogni iniziativa di vigilanza.

**C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.**

L'intervento non introduce nuovi oneri informativi nei confronti della pubblica amministrazione a carico di cittadini e imprese, al contrario mira a semplificare quelli attualmente in essere attraverso la costituzione di un organismo unico di riferimento.

**D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)**

L'attuazione delle disposizioni introdotte determina la riduzione delle dotazioni organiche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comportando l'adozione dei relativi atti.

In particolare, l'assegnazione all'Ispettorato del personale operante presso le sedi territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avrà effetto sulla organizzazione della stessa Amministrazione che dovrà modificare la dotazione organiche.

Le competenze dell'Ispettorato assorbono completamente quelle delle Direzioni del lavoro e pertanto non sono rinvenibili particolari controindicazioni.

**Sezione VI – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese**

L'intervento in esame non ha incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese se non indirettamente in conseguenza dell'argine ai fenomeni di concorrenza sleale conseguente alla repressione delle violazioni in materia di legislazione del lavoro.

**Sezione VII - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

**A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio**

Il soggetto responsabile dell'intervento regolatorio è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)**

Il testo verrà diffuso in rete tramite il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lo stesso potrà essere oggetto di puntuali interventi informativi da parte della Direzione

generale dell'attività ispettiva presso gli stakeholders anche da parte degli uffici territoriali dello stesso Ministero ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 124/2004.

***C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio***

Il decreto non prevede strumenti di controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio. All'attuazione dello stesso si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il monitoraggio dei risultati dell'attività ispettiva verranno comunque effettuati con gli strumenti di rilevazione in uso e comprensivi dei dati che verranno forniti da INPS e INAIL mediante l'accesso alle rispettive banche dati, previsto dal testo normativo in esame.

***D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;***

L'articolo 1, comma 13, della legge delega n. 183 del 2014 prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla stessa legge delega, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 1, commi 10 e 11, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse, in particolare tramite il sistema di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

***E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.***

Come stabilito dal DPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246", il Ministero del lavoro e politiche sociali effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento, nell'ambito della quale verranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR;
- stima degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese in termini di riduzione dei margini di duplicazione degli interventi. A tal fine la unificazione delle banche dati consentirà la rilevazione puntuale del fenomeno per gli anni pregressi e del progressivo ridimensionamento atteso;
- individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

**Titolo:** SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.

**Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente:**

D. ssa Maria Teresa Lotti – funzionario amministrativo area III del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tel. 06.48161462 - 463

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### **1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Lo schema di decreto legislativo in esame viene emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

L'articolo 1, comma 7, della legge citata, conferisce delega al Governo allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva.

In particolare, il criterio di delega di cui alla lettera l) è volto alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché mediante strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

Atteso quanto sopra, il provvedimento in esame risulta in linea e in perfetta coerenza con l'obiettivo del Governo, atteso che la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva trova attuazione attraverso l'istituzione di un Ente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, denominato *Ispettorato nazionale del lavoro*, che svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, assicurando omogeneità operativa di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, anche mediante il riconoscimento ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL dei poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di

ufficiale di polizia giudiziaria. All'Ispezzione, infatti, è, in particolare, demandato l'indirizzo ed il coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

L'obiettivo principale dell'intervento normativo risiede nella necessità di garantire anzitutto una uniformità degli interventi ispettivi da parte dei soggetti competenti, in diversa misura, a svolgere accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale. Trattasi di una uniformità sia di carattere procedurale sia "sostanziale", legata cioè ad una omogenea interpretazione ed applicazione della normativa lavoristica.

Ulteriore obiettivo è quello di addivenire ad una soluzione dell'ormai noto problema della sovrapposizione e duplicazione degli interventi ispettivi. In altri termini l'intervento normativo, unificando in un unico soggetto la programmazione dell'attività di vigilanza su tutto il territorio nazionale, impedirà che presso una medesima realtà imprenditoriale possano ripetersi ispezioni da parte del personale di vigilanza del Ministero o degli Istituti che, notoriamente, oltre a determinare un clima "vessatorio", comportano un dispendio di risorse amministrative ed economiche.

Più in generale, l'intervento normativo potrà garantire una ispezione del lavoro più efficace ed efficiente, individuando un unico referente per tutto ciò che riguarda la salvaguardia dei diritti e il rispetto degli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale.

## **2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

La materia relativa all'organizzazione e alle attività dei servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Inps e dell'Inail è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

Decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124 recante "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30".

D.P.R. 19 marzo 1955 n. 520 recante "Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

Legge 11 novembre 1983 n. 638 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini".

D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

## **3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Il presente schema di decreto legislativo incide direttamente sulla normativa primaria vigente e prevede all'art. 11 l'abrogazione diretta delle seguenti norme del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124: articoli 1, 2, 4 e 5.

Inoltre gli articoli 3, 16 e 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 vengono novellate mediante sostituzione.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale. Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali e rispetta i principi enunciati negli articoli 76, 81 e 87 della Costituzione.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Lo schema di decreto legislativo in esame non presenta aspetti di interferenza con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciali nonché degli enti locali, in quanto disciplina materia di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera g), in ordine all'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Si evidenzia che, proprio per garantire il rispetto delle competenze affidate dalla Costituzione alle regioni e alle province autonome, l'art. 7, comma 6, dello schema di decreto si limita a prevedere che, *“nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano l'Ispettorato provvede alla stipulazione di appositi protocolli d'intesa al fine di garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale”*.

In sostanza, la disposizione citata lascia inalterata la competenza a svolgere attività di vigilanza sul lavoro agli organismi individuati dagli statuti della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano, chiedendo all'Ispettorato di farsi promotore di iniziative condivise – e formalizzate con appositi protocolli d'intesa – per garantire, anche in detti territori, uniformità nelle funzioni di vigilanza sul lavoro. Ciò in quanto ad oggi residua, anche in Sicilia e nelle province di Trento e Bolzano, una limitata competenza del personale ispettivo degli Istituti previdenziali a svolgere accertamenti in materia contributiva, parallelamente al personale ispettivo dipendente della Regione e delle province autonome.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano presentati ed essere all'esame del Parlamento progetti di legge che vertono su materia analoga.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. In particolare è possibile ritenere conforme l'intervento normativo con i più recenti principi che la Corte costituzionale ha affermato nella sentenza n. 384/2005. Sul punto si cita fra tutti il principio, contenuto nella predetta sentenza, secondo il quale *"poiché le funzioni di vigilanza ineriscono a materie di competenza statale, da esercitare mediante personale e strutture statali già esistenti, non risulta necessario il coinvolgimento delle Regioni, né vengono dedotte peculiarità locali tali da rendere necessarie funzioni non unitarie in materia di lavoro e di previdenza sociale"*.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative, limitandosi a denominare l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, richiesta dalla legge delega, come "*Ispettorato nazionale del lavoro*". Trattasi di una mera denominazione dell'Ente che, richiamando una definizione in uso nel linguaggio comune, vuole dare immediata contezza di quelle che sono le sue competenze e le finalità per le quali è stato creato, cioè l'esercizio della vigilanza in materia di lavoro.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni agli articoli 3, 16 e 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124.

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Non sono previsti interventi abrogativi impliciti

**5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

Si segnala invece l'art. 5, comma 2 dello schema di decreto legislativo che, con atti normativi secondari, prevede, in deroga alle disposizioni vigenti (trattasi in particolare però di disposizioni contrattali collettive) "*a rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale Ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL*", garantendo evidentemente l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

Si prevede inoltre che la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato tiene conto del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222 quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui predisposizione è differita di sei mesi.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

***7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

È prevista l'adozione dello Statuto dell'Ispettorato – ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – e dei decreti concernenti l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il suo funzionamento e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

***8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità dell'Amministrazione proponente.

RELAZIONE TECNICA

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha **personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa e contabile.**

La sua creazione, come meglio evidenziato in seguito, **non comporta oneri ulteriori per la finanza pubblica.**

**CREAZIONE SEDE CENTRALE DELL'ISPETTORATO (ART. 1, COMMA 3)**

La sede centrale dell'Ispettorato di Roma sarà ubicata presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.

È possibile prevedere che l'immobile in questione debba ospitare non più di 160 unità di personale (ivi compreso il personale appartenente al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro) e che pertanto abbia una metratura non superiore a 2.500/3.000 mq.

Qualora l'Ispettorato non trovi allocazione in un immobile demaniale o non sia allocato presso un immobile già in uso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o degli Istituti previdenziali, con riferimento alla metratura necessaria, è possibile individuare una spesa annua non superiore a € 400.000. Tale importo è individuato attraverso la consultazione del valore di locazione euro/MQ/mese nella zona di Roma dove già trovano posto le sedi centrali di INPS e INAIL, decurtato dell'abbattimento del canone locativo previsto dalla vigente normativa (valore medio canone locazione € 18-20/MQ al mese).

Sotto il profilo finanziario è inoltre possibile presumere una spesa *una tantum* per il trasloco del personale. Tale somma è individuata attraverso dati già a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, è stato rilevato che il costo *pro capite* di un trasloco effettuato Roma su Roma è stato pari a circa € 143 (costo del trasloco della ex DTL di Roma € 49.543 e di 346 unità). Utilizzando tale parametro con riferimento al trasloco di circa 160 unità il costo è di € 22.880, prudenzialmente arrotondato ad € 23.000.

Spese trasloco ( <i>una tantum</i> )	€ 23.000
--------------------------------------	----------

Quanto alle spese di funzionamento le stesse possono ritenersi compensate dal venir meno degli analoghi oneri previsti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei corrispondenti capitoli di bilancio della direzione generale per l'attività ispettiva e, in quota parte, delle altre direzioni generali di provenienza del personale assegnato all'Ispettorato (in quest'ultimo caso trasferimenti non quantificabili).

Si indicano, in particolare, i capitoli di bilancio della direzione generale per l'attività ispettiva interessati da detti trasferimenti:

Missione	2015	2016	2017
Programma			
Centro di responsabilità			



Macroaggregato					
2920	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2)(4.1.2)	CP	4.385	4.479	4.466
		CS	4.385	4.479	4.466
2952	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2)(4.1.2)	CP	5.892.869	5.895.955	5.883.625
		CS	5.896.819	5.895.955	5.883.625

### ORGANI DELL'ISPettorATO (ART. 3)

Gli organi dell'Ispektorato sono il Direttore, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori.

Rispetto al Direttore generale, con retribuzione equiparabile a quella di Capo dipartimento, è prevista una spesa annua pari a circa 217.000 (stipendio tabellare + vacanza contrattuale + retribuzione di posizione - parte fissa + retribuzione di posizione variabile/emolumento accessorio + retribuzione di risultato) comprensiva di oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente.

Il Consiglio di amministrazione è composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, rispetto ai quali non sono previsti ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attività, un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Ispektorato e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sulla base di una valutazione dei compensi dei membri di Collegio dei revisori di altre Agenzie, è possibile preventivare una spesa annua pari, nel massimo, a € 50.000 lordi (v. ad es. Agenzia delle dogane e dei monopoli).

Pertanto la spesa complessiva annua, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, relativa agli organi dell'Ispektorato ammonta a circa 350.000 euro.

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE (ART. 6)

La dotazione organica dell'Ispektorato, non superiore comunque a 6357 unità, sarà compiutamente individuata con i decreti di organizzazione previsti dall'art. 5, comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del decreto in materia di riduzioni organiche. In ogni caso è prevista la presenza di n. 2 posizioni dirigenziali di livello generale e 88 posizioni di livello dirigenziale non generale. Al personale si applicherà il contratto collettivo dell'Area I (dirigenti) e del comparto Ministeri (non dirigenti).



L'effettiva assegnazione del personale all'Ispettorato determinerà una corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le ulteriori riduzioni organiche in applicazione dell'art. 6 del decreto (v. infra).

#### *Personale dirigenziale*

Quanto alle posizioni dirigenziali di livello generale, una di esse è possibile considerarla trasferita, atteso il venir meno della corrispondente posizione nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La seconda posizione dirigenziale di livello generale avrà un costo di circa € 148.000 (stipendio tabellare + vacanza contrattuale + retribuzione di posizione - parte fissa + retribuzione di posizione variabile/emolumento accessorio + retribuzione di risultato) oltre ad € 56.800 per oneri previdenziali e fiscali a carico della amministrazione, per un totale di € 204.800.

Quanto alle n. 88 posizioni dirigenziali di livello non generale va evidenziato che la creazione delle stesse comporta una corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tale riduzione sarà verosimilmente imputabile alle n. 85 posizioni dirigenziali non generali previste sul territorio e alle n. 3 posizioni dirigenziali non generali previste in capo alla direzione generale per l'attività ispettiva (in totale n. 88 posizioni dirigenziali non generali). Le citate posizioni sono dunque da ritenersi trasferite nei ruoli dell'Ispettorato senza comportare pertanto alcun ulteriore onere per la finanza pubblica.

Come meglio evidenziato in seguito, tutte le posizioni dirigenziali trasferite sono finanziariamente coperte.

Spese per n. 1 posizione dirigenziale di livello generale (una ulteriore posizione da considerarsi trasferita dai ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)	€ 204.800
Spese per n. 88 posizioni dirigenziali di livello non generale	da considerarsi trasferite
<b>TOTALE COMPRESIVO DI ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI</b>	<b>€ 204.800</b>

#### *Personale non dirigenziale*

Il personale trasferito all'Ispettorato proviene totalmente dai ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale ad oggi può contare sulla seguente dotazione organica:

Dirigenti:

- 14 (livello generale)
- 145 (livello non generale)

Personale aree funzionali:

- terza area: 4.337
- seconda area: 2.780
- prima area: 55



Totale qualifiche dirigenziali: 159

Totale aree: 7.172

**Totale complessivo: 7.331**

Il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferito nei ruoli dell'Ispettorato sarà **compiutamente individuato dai decreti di organizzazione.**

È comunque sicuramente **ricompreso, nell'ambito del trasferimento, il personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.** È altresì trasferito presso la sede centrale e le sedi territoriali dell'Ispettorato il personale ispettivo in servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **fatta salva la possibilità di rimanere, a domanda, nei ruoli dello stesso Ministero con inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi (n. 152 unità di personale).**

Come già indicato, la dotazione organica massima dell'Ispettorato sarà pari a **6357.** Tale dotazione, se **totalmente ricoperta, ricomprende i corrispondenti posti già previsti presso le sedi centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.** In particolare si evidenzia che:

- n. **5853** posti delle aree funzionali sono relativi agli uffici del territorio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Trattasi di n. 5905 posti già previsti nelle dotazioni organiche degli uffici del territorio del Ministero ai quali va sottratto il numero delle unità di personale che cessa dal servizio entro la data di entrata in vigore del decreto (presumibilmente 1° luglio 2015), pari a n. 52 unità (n. 1 unità appartenente all'area I, n. 39 unità appartenenti all'area II e n. 12 unità appartenenti all'area III, v. tabelle infra);
- n. **29** posti delle aree funzionali relative alla soppressa direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- n. **152** posti delle aree funzionali, qualora tutto il personale ispettivo già distaccato presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali opti per il passaggio nei ruoli dell'Ispettorato;
- n. **2** posti di dirigente di livello generale (di cui uno relativo alla soppressa direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali);
- n. **88** posti di dirigente di livello non generale (di cui 3 relativi alla soppressa direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e n. 85 relativi agli uffici del territorio);
- n. **233** posti delle aree funzionali relativi a personale già operante presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da individuare secondo i criteri di selezione previsti dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1.

Il trasferimento avverrà, evidentemente, con il **mantenimento delle aree e delle posizioni economiche già in capo al personale trasferito e l'operazione comporterà una corrispondente riduzione alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

**Da ciò deriva pertanto una invarianza di costi per la finanza pubblica.**

Il decreto prevede ancora che la dotazione organica dell'Ispettorato è ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che avverranno



successivamente all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1 e fino al 31 dicembre 2016. Le risorse derivante dalle economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non saranno utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni ed, inoltre, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.

Ciò con conseguente riduzione anche delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le cessazioni dal 1° gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti di cui all'art. 5, comma 1.

In sostanza, pertanto, è prevista una minor spesa legata alla mancata "sostituzione" del personale in questione, tenendo altresì conto dei limiti già previsti dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014 (conv. da L. n. 114/2014). In forza del predetto D.L. n. 90/2014:

- nel corso del 2016 – a nno di effettiva operatività e avvio dell'Ispettorato – sarebbe stato possibile assumere il 60% del personale cessato dal servizio nel corso del 2015 e

- nel corso del 2017, sarebbe stato possibile assumere l'80% del personale cessato dal servizio nel corso del 2016.

Ciò premesso, con l'art. 6 del decreto, è dunque prevista una minor spesa:

- per il 2016, legata alla mancata assunzione di 55 unità di personale (ossia il 60% delle unità cessate dal servizio nel corso del 2015);

- per il 2017, legata alla mancata assunzione delle predette 55 unità oltre a ulteriori 33 unità di personale (ossia l'80% delle unità cessate dal servizio nel corso del 2016).

In termini finanziari, tenuto conto delle tabelle che seguono, i risparmi possono essere calcolati come segue:

- risparmi per il 2016: € 1.968.374 (costo di 55 unità di personale non assunte);

- risparmi per il 2017 € 1.968.374 (costo di 55 unità di personale non assunte nel 2016) oltre € 1.216.569 (costo di 33 unità di personale non assunte nel 2017), per un totale di € 3.184.943.

Al riguardo la disposizione in esame prevede altresì che le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio non concorrono ai fini della determinazione del budget di assunzioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni.

Cessazioni dal servizio 2015 personale Ministero del lavoro e delle politiche sociali						
n.	Area	Posizione Economica	Profilo professionale	Cessazione	Motivo cessazione	Retribuzioni
1	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/03/2015	DIMISSIONI	€ 32.695,17



2	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/01/2015	DIMISSIONI	€ 32.695,17
3	2	F3	Operatore amministrativo gestionale	01/01/2015	DIMISSIONI	€ 32.695,17
4	2	F3	Operatore amministrativo gestionale	01/01/2015	PASSAGGIO	€ 32.695,17
5	2	F2	Operatore amministrativo gestionale	01/06/2015	FINE ESONERO	€ 30.593,60
6	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/09/2015	LIMITI DI ETA'	€ 32.695,17
7	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/10/2015	FINE ESONERO	€ 48.283,81
8	2	F1	Operatore amministrativo gestionale	01/04/2015	DIMISSIONI	€ 28.964,86
9	2	F2	Operatore amministrativo gestionale	01/04/2015	LIMITI DI ETA'	€ 30.593,60
10	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/11/2015	LIMITI DI ETA'	€ 32.695,17
11	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/05/2015	FINE ESONERO	€ 32.695,17
12	2	F4	Assistente amministrativo gestionale	01/12/2015	FINE ESONERO	€ 34.424,54
13	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/11/2015	LIMITI DI ETA'	€ 32.695,17
14	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/03/2015	DIMISSIONI	€ 48.283,81
15	2	F4	Assistente amministrativo gestionale	01/03/2015	DIMISSIONI	€ 34.424,54
16	2	F2	Operatore amministrativo gestionale	01/10/2015	DIMISSIONI	€ 30.593,60
17	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	30/09/2015	DIMISSIONI	€ 32.695,17



18	2	F4	Assistente amministrativo gestionale	01/07/2015	LIMITI DI ETA'	€ 34.424,54
19	2	F4	Assistente amministrativo gestionale	05/01/2015	DIMISSIONI	€ 34.424,54
20	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/08/2015	LIMITI DI ETA'	€ 48.283,81
21	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/08/2015	LIMITI DI ETA'	€ 32.695,17
22	2	F4	Assistente amministrativo gestionale	01/02/2015	LIMITI DI ETA'	€ 34.424,54
23	1	F3	Ausiliario	01/02/2015	LIMITI DI ETA'	€ 29.120,40
24	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/01/2015	DIMISSIONI	€ 32.695,17
25	2	F4	Assistente amministrativo gestionale	01/10/2015	LIMITI DI ETA'	€ 34.424,54
26	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/01/2015	DIMISSIONI	€ 32.695,17
27	2	F2	Operatore amministrativo gestionale	01/03/2015	DIMISSIONI	€ 30.593,60
28	2	F5	Assistente amministrativo gestionale	01/01/2015	LIMITI DI ETA'	€ 35.470,18
29	3	F4	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/07/2015	DIMISSIONI	€ 43.009,68
30	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	21/11/2015	DIMISSIONI	€ 32.695,17
31	2	F4	Assistente amministrativo gestionale	01/12/2015	FINE ESONERO	€ 34.424,54
32	2	F2	Operatore amministrativo gestionale	01/01/2015	LIMITI DI ETA'	€ 30.593,60
33	2	F2	Operatore amministrativo gestionale	01/11/2015	DIMISSIONI	€ 30.593,60



34	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/04/2015	DIMISSIONI	€ 32.695,17
35	3	F4	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/03/2015	LIMITI DI ETA'	€ 43.009,68
36	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/01/2015	DIMISSIONI	€ 32.695,17
37	2	F2	Operatore amministrativo gestionale	01/11/2015	LIMITI DI ETA'	€ 30.593,60
38	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/03/2015	DIMISSIONI	€ 32.695,17
39	2	F5	Assistente amministrativo gestionale	22/01/2015	DECESSO	€ 35.470,18
40	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/01/2015	LIMITI DI ETA'	€ 32.695,17
41	2	F2	Operatore amministrativo gestionale	01/02/2015	LIMITI DI ETA'	€ 30.593,60
42	2	F2	Operatore amministrativo gestionale	01/06/2015	DIMISSIONI	€ 30.593,60
43	2	F4	Assistente amministrativo gestionale	01/05/2015	LIMITI DI ETA'	€ 34.424,54
44	2	F3	Operatore amministrativo gestionale	01/12/2015	LIMITI DI ETA'	€ 32.695,17
45	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/05/2015	LIMITI DI ETA'	€ 48.283,81
46	2	F2	Operatore amministrativo gestionale	01/12/2015	LIMITI DI ETA'	€ 30.593,60
47	2	F5	Assistente amministrativo gestionale	01/05/2015	DIMISSIONI	€ 35.470,18
48	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/07/2015	FINE ESONERO	€ 48.283,81



49	3	F5	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/03/2015	LIMITI DI ETA'	€ 45.505,46
50	2	F4	Assistente amministrativo gestionale	21/11/2015	DIMISSIONI	€ 34.424,54
51	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/10/2015	LIMITI DI ETA'	€ 32.695,17
52	2	F4	Assistente amministrativo gestionale	01/06/2015	DIMISSIONI	€ 34.424,54
53	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/09/2015	LIMITI DI ETA'	€ 48.283,81
54	2	F1	Operatore amministrativo gestionale	01/11/2015	LIMITI DI ETA'	€ 28.964,86
55	3	F5	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/01/2015	DIMISSIONI	€ 45.505,46
56	3	F3	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/08/2015	LIMITI DI ETA'	€ 39.214,40
57	3	F3	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/01/2015	FINE ESONERO	€ 39.214,40
58	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/01/2015	DIMISSIONI	€ 48.283,81
59	3	F3	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/11/2015	FINE ESONERO	€ 39.214,40
60	2	F5	Assistente amministrativo gestionale	01/10/2015	LIMITI DI ETA'	€ 35.470,18
61	2	F5	Assistente amministrativo gestionale	01/02/2015	LIMITI DI ETA'	€ 35.470,18
62	2	F4	Assistente amministrativo gestionale	16/01/2015	DIMISSIONI	€ 34.424,54



63	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/10/2015	FINE ESONERO	€ 48.283,81
64	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/11/2015	LIMITI DI ETA'	€ 32.695,17
65	2	F2	Operatore amministrativo gestionale	01/10/2015	LIMITI DI ETA'	€ 30.593,60
66	2	F4	Assistente amministrativo gestionale	01/01/2015	DIMISSIONI	€ 34.424,54
67	2	F2	Assistente amministrativo gestionale	01/06/2015	DIMISSIONI	€ 30.593,60
68	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/04/2015	DIMISSIONI	€ 32.695,17
69	2	F2	Operatore amministrativo gestionale	01/07/2015	LIMITI DI ETA'	€ 30.593,60
70	2	F5	Assistente amministrativo gestionale	01/09/2015	FINE ESONERO	€ 35.470,18
71	2	F5	Assistente amministrativo gestionale	01/12/2015	LIMITI DI ETA'	€ 35.470,18
72	2	F4	Assistente amministrativo gestionale	03/01/2015	DIMISSIONI	€ 34.424,54
73	3	F2	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/02/2015	DIMISSIONI	€ 36.884,92
74	2	F4	Assistente amministrativo gestionale	01/10/2015	LIMITI DI ETA'	€ 34.424,54
75	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/02/2015	DIMISSIONI	€ 32.695,17
76	2	F5	Assistente amministrativo gestionale	01/02/2015	LIMITI DI ETA'	€ 35.470,18
77	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/05/2015	LIMITI DI ETA'	€ 48.283,81
78	2	F5	Assistente amministrativo gestionale	01/06/2015	FINE ESONERO	€ 35.470,18



79	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/07/2015	LIMITI DI ETA'	€ 48.283,81
80	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/07/2015	DIMISSIONI	€ 32.695,17
81	2	F4	Assistente amministrativo gestionale	01/01/2015	DIMISSIONI	€ 34.424,54
82	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/07/2015	FINE ESONERO	€ 32.695,17
83	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/01/2015	DIMISSIONI	€ 48.283,81
84	2	F4	Assistente amministrativo gestionale	01/09/2015	FINE ESONERO	€ 34.424,54
85	3	F4	Funzionario area socio statistico economica	01/05/2015	LIMITI DI ETA'	€ 43.009,68
86	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/04/2015	LIMITI DI ETA'	€ 32.695,17
87	2	F5	Assistente amministrativo gestionale	01/07/2015	DIMISSIONI	€ 35.470,18
88	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/04/2015	LIMITI DI ETA'	€ 32.695,17
89	2	F4	Assistente amministrativo gestionale	01/08/2015	FINE ESONERO	€ 34.424,54
90	3	F2	Funzionario area informatica	01/01/2015	DIMISSIONI	€ 36.884,92
91	2	F2	Operatore amministrativo gestionale	01/12/2015	FINE ESONERO	€ 30.593,60
92	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/01/2015	DIMISSIONI	€ 32.695,17
Costo totale 92 unità						€ 3.280.624
Costo totale 55 unità						€ 1.968.374



Cessazioni dal servizio 2016 personale Ministero del lavoro e delle politiche sociali

n.	Area	Posizione Economica	Profilo professionale	Cessazione	Motivo cessazione	Retribuzioni
1	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/12/2016	Limiti di età	€ 32.695,17
2	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/05/2016	Limiti di età	€ 48.283,81
3	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/12/2016	Fine esonero	€ 48.283,81
4	3	F4	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/10/2016	Limiti di età	€ 43.009,68
5	2	F1	Operatore amministrativo gestionale	01/11/2016	Limiti di età	€ 28.964,86
6	3	F5	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/12/2016	Limiti di età	€ 45.505,46
7	3	F3	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/10/2016	Limiti di età	€ 39.214,40
8	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/09/2016	Limiti di età	€ 48.283,81
9	2	F1	Operatore amministrativo gestionale	01/11/2016	Limiti di età	€ 28.964,86
10	2	F3	Operatore amministrativo gestionale	01/02/2016	Limiti di età	€ 32.695,17
11	2	F4	Assistente amministrativo gestionale	01/09/2016	Limiti di età	€ 34.424,54
12	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/01/2016	Fine esonero	€ 48.283,81



13	2	F5	Assistente amministrativo gestionale	01/01/2016	Limiti di età	€ 35.470,18
14	2	F5	Assistente amministrativo gestionale	01/07/2016	Fine esonero	€ 35.470,18
15	2	F2	Operatore amministrativo gestionale	01/06/2016	Limiti di età	€ 30.593,60
16	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/08/2016	Limiti di età	€ 32.695,17
17	2	F2	Operatore amministrativo gestionale	01/06/2016	Limiti di età	€ 30.593,60
18	2	F1	Operatore amministrativo gestionale	01/09/2016	Limiti di età	€ 28.964,86
19	2	F2	Operatore amministrativo gestionale	01/01/2016	Limiti di età	€ 30.593,60
20	2	F4	Assistente amministrativo gestionale	01/08/2016	Limiti di età	€ 34.424,54
21	2	F4	Assistente amministrativo gestionale	01/12/2016	Limiti di età	€ 34.424,54
22	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/12/2016	Limiti di età	€ 48.283,81
23	2	F5	Assistente amministrativo gestionale	01/02/2016	Limiti di età	€ 35.470,18
24	2	F2	Assistente amministrativo gestionale	01/08/2016	Limiti di età	€ 30.593,60
25	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/06/2016	Limiti di età	€ 48.283,81
26	3	F3	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/01/2016	Fine esonero	€ 39.214,40
27	2	F2	Operatore amministrativo gestionale	01/03/2016	Limiti di età	€ 30.593,60
28	1	F2	Ausiliario	01/05/2016	Limiti di età	€ 28.173,59



29	2	F5	Assistente amministrativo gestionale	01/09/2016	Limiti di età	€ 35.470,18
30	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/06/2016	Limiti di età	€ 32.695,17
31	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/03/2016	Fine esonero	€ 32.695,17
32	2	F4	Assistente amministrativo gestionale	01/11/2016	Limiti di età	€ 34.424,54
33	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/08/2016	Limiti di età	€ 48.283,81
34	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/11/2016	Limiti di età	€ 48.283,81
35	2	F2	Operatore amministrativo gestionale	01/11/2016	Limiti di età	€ 30.593,60
36	1	F2	Ausiliario	01/05/2016	Limiti di età	€ 28.173,59
37	3	F4	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/03/2016	Fine esonero	€ 43.009,68
38	2	F5	Assistente amministrativo gestionale	01/10/2016	Fine esonero	€ 35.470,18
39	2	F1	Operatore amministrativo gestionale	01/07/2016	Limiti di età	€ 28.964,86
40	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	01/10/2016	Limiti di età	€ 48.283,81
41	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/01/2016	Limiti di età	€ 32.695,17
<b>Costo totale 41 unità</b>						<b>€ 1.511.496</b>
<b>Costo totale 33 unità</b>						<b>€ 1.216.569</b>

Inoltre la disposizione prevede che, a partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo degli ispettori INPS e INAIL, la dotazione organica dell'Ispettorato è



incrementata, ogni tre anni, di un pari numero di posti, fermi restando i limiti alle assunzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie dal parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al contratto collettivo applicato dall'Ispettorato.

In sostanza, pertanto, tale disposizione determinerà, nel corso degli anni, una importante riduzione della spesa, atteso che al personale dell'Ispettorato assunto ai sensi della disposizione in esame – nel rispetto della vigente disciplina in materia di turn-over – troverà applicazione il meno oneroso contratto collettivo del comparto Ministeri. Da ciò consegue un corrispondente trasferimento di minori risorse da parte degli Istituti all'Ispettorato (per le spese del personale ispettivo INPS e INAIL v. allegati 1 e 2).

#### **SOPPRESSIONE DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI E TERRITORIALI DEL LAVORO E CREAZIONE DEGLI ISPETTORATI TERRITORIALI DEL LAVORO (ART. 6, COMMA 6)**

La creazione dell'Ispettorato prevede la contestuale soppressione delle attuali direzioni interregionali (DIL) e territoriali (DTL) del lavoro. Trattasi della soppressione di 85 uffici su tutto il territorio nazionale.

Contestualmente si prevede la creazione di 80 sedi territoriali dell'Ispettorato.

In sostanza, pertanto, si prevede la trasformazione delle attuali direzioni interregionali e territoriali del lavoro in sedi territoriali dell'Ispettorato. Da tale trasformazione deriverà comunque la soppressione di 5 uffici del territorio.

Rimanendo inalterato il numero delle unità di personale sul territorio è possibile presumere, quantomeno, una minor spesa legata alla razionalizzazione degli spazi, allo stato non quantificabili.

#### **COORDINAMENTO E ACCENTRAMENTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA (ART. 7)**

Dalla data indicata dai decreti di organizzazione, il personale ispettivo già appartenente all'INPS e all'INAIL è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio non saranno utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni da parte dell'INPS e dell'INAIL previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni. Inoltre, in relazione alle cessazioni che si verificheranno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.

#### **TRASFERIMENTO RISORSE LEGATE AL "FUNZIONAMENTO" DELLA VIGILANZA (ART. 8)**

I decreti di organizzazione dell'Ispettorato individuano le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da trasferire all'Ispettorato, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

Sono in ogni caso trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate alle dotazioni strumentali, nonché le risorse di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d) n. 2), del D.L.



n. 145/2013 le quali sono utilizzate per il finanziamento delle misure di incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell'Ispettorato, già previste dallo stesso decreto legge.

#### *Dotazioni strumentali*

Per quanto riguarda le dotazioni strumentali, il trasferimento attiene principalmente alle risorse utilizzate per l'acquisto/manutenzione di supporti informatici. Ferma restando l'acquisizione di dati più aggiornati, sulla base del documento della Corte dei Conti n. 40536464 del 24 luglio 2014, il Ministero del lavoro ha speso, nel corso del 2013, € 1.408.447,52.

Trasferimenti per supporti informatici	
Ministero del lavoro	€ 1.408.447,52

#### *Risorse ex art. 14 D.L. n. 145/2013 e ex art. 9 D.L. n. 76/2013*

Per quanto concerne le risorse di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d) n. 2), del D.L. n. 145/2013, le stesse non possono essere attualmente quantificate, in quanto legate ad una quota/parte delle somme incassate a titolo di sanzioni amministrative, nel limite massimo comunque di € 10 milioni.

Tali somme confluiscono nel capitolo di entrata 2573 – Art. 13 per essere riassegnate al capitolo di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2922.

Analogamente è a dirsi, per le risorse che andranno trasferite ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013) il quale prevede che le somme indicate dalla medesima disposizione "sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro".

Tali somme confluiscono nel capitolo entrata è il 2573 – Art. 12 per essere riassegnate al capitolo di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2921.

#### *Risorse per trattamenti retributivi*

Verranno inoltre trasferite all'Ispettorato tutte le risorse afferenti il trattamento retributivo del personale delle aree funzionali e dirigenziali che sarà effettivamente assegnato all'Ispettorato.

In tale trasferimento saranno comunque ricomprese le risorse legate al trasferimento del personale in forza presso le sedi territoriali e la Direzione generale dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo la quantificazione analiticamente riportata nella tabella allegata, al netto delle cessazioni dal servizio previste entro il 1° luglio 2015 (data presumibile di entrata in vigore del decreto legislativo).



Personale dirigenziale					
Stipendio tabellare, retribuzione parte fissa, retribuzione parte variabile, retribuzione risultato					
	Uffici Territoriali	DGAI	IMPORTO PRO CAPITE	IMPORTO PRO CAPITE LORDIZZATO	IMPORTO TOTALE
Livello generale		1	€ 148.162,23	€ 205.026,89	€ 205.026,89
Livello non generale fascia AS	9		€ 84.548,61	€ 116.998,37	€ 1.052.985,30
Livello non generale fascia A	44	2	€ 80.673,61	€ 111.636,14	€ 5.135.262,51
Livello non generale fascia B	32	1	€ 76.798,61	€ 106.273,92	€ 3.507.039,25
<b>Totale</b>	<b>85</b>	<b>4</b>			<b>€ 9.900.313,95</b>

Personale non dirigenziale			
Qualifica	Unità	Lordo dipendente comprensivo di oneri riflessi	TOTALE
<b>Area III</b>			
F6	99	€ 48.283,81	€ 4.780.097
F5	118	€ 45.505,46	€ 5.369.644
F4	1292	€ 43.009,68	€ 55.568.507
F3	1164	€ 39.214,40	€ 45.645.563
F2	734	€ 36.884,93	€ 27.073.536
F1	234	€ 35.743,76	€ 8.364.040
<b>Area II</b>			
F5	590	€ 35.470,18	€ 20.927.409
F4	342	€ 34.424,54	€ 11.773.194
F3	767	€ 32.695,17	€ 25.077.193
F2	317	€ 30.593,60	€ 9.698.172
F1	199	€ 28.964,86	€ 5.764.007
<b>Area I</b>			
F3	11	€ 29.120,40	€ 320.324
F2	7	€ 28.173,59	€ 197.215
F1	8	€ 27.284,76	€ 218.278
<b>Totale parziale</b>	<b>5882</b>		<b>€ 220.777.179</b>
<b>Totale spese per il personale dirigenziale e aree funzionali comprensivo di trattamento accessorio (è stato considerato il trattamento 2013)</b>	<b>5972</b>		<b>€ 241.557.949</b>

Nella tabella che segue sono indicati, altresì, gli importi del fondo unico di amministrazione assegnato agli uffici del territorio relativi al **trattamento accessorio dell'anno 2013** del personale delle aree funzionali nonché l'importo assegnato, sempre in riferimento all'anno 2013, al personale delle aree funzionali in forza presso la DGAI.

Trattamento accessorio personale aree comprensivo di oneri previdenziali e fiscali	Importo totale
Fondo anno 2013 uffici del	<b>€ 10.628.758,94</b>



territorio	
Fondo anno 2013 personale DGAJ	€ 46.667,10
<b>Totale</b>	<b>€ 10.675.426,04</b>

Tenuto conto del limite massimo della dotazione organica (pari a 6357 unità), il trasferimento di risorse potrà riguardare, oltre alle indicate unità di personale dirigenziale e non dirigenziale, ulteriori unità di personale che, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, transiterà nei ruoli dell'Ispettorato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In sostanza, oltre alle risorse sopra indicate potranno essere trasferite ulteriori risorse legate a:

- massimo n. 152 unità di personale ispettivo operante presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ulteriori n. 233 unità di personale amministrativo operante presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In corrispondenza di tali eventuali ulteriori assegnazioni di personale all'Ispettorato sarebbero trasferite le corrispondenti risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le risorse relative al personale saranno trasferite dai pertinenti capitoli di bilancio delle sedi centrali e territoriali del Ministero del lavoro.

In ordine ai capitoli di bilancio interessati dai trasferimenti si segnala:

- con riferimento al personale del territorio, ivi compreso il personale dirigenziale e il personale distaccato presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, saranno trasferite le risorse relative ai seguenti capitoli concernenti gli oneri retributivi, previdenziali e fiscali:

	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (1) (4.1.2)
2911	
	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.1.2)
2914	

- con riferimento al personale della direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compreso il personale dirigenziale, saranno trasferite le risorse relative ai seguenti capitoli concernenti gli oneri retributivi, previdenziali e fiscali:



2901	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 )( 4.1.2 )
2904	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 1.3.1 )( 4.1.2 )
2905	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 )( 4.1.2 )

Trattasi di risorse già disponibili a legislazione vigente atteso che tutto il personale che transiterà all'Ispettorato, ivi comprese le 88 posizioni dirigenziali di livello non generale, sono attualmente tutte già finanziate.

Le risorse relative alle ulteriori unità di personale trasferito (possibili ulteriori n. 233 unità di personale amministrativo operante presso le sedi centrali del Ministero e individuabile in forza dei decreti di cui all'art. 5, comma 1 e n. 152 unità di personale ispettivo già distaccato presso le sedi centrali del Ministero) saranno assegnate dai pertinenti capitoli di bilancio delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di provenienza dello stesso personale. Gli ulteriori capitoli di bilancio saranno pertanto individuati analiticamente in sede di emanazione dei decreti di organizzazione e funzionamento.

Inoltre il decreto prevede il mantenimento, presso la sede centrale dell'Ispettorato del "Comando carabinieri per la tutela del lavoro" e, presso le sedi territoriali, di un contingente di personale dell'Arma. Il personale dell'Arma già operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, salvo possibili riduzioni del contingente, è pertanto sostanzialmente "trasferito" nell'ambito dell'Ispettorato, senza pertanto alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

In relazione a tale trasferimento saranno assegnate le corrispondenti risorse concernenti gli oneri retributivi, contributivi e fiscali:

4761	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CHE PRESTA SERVIZIO NELL' INTERESSE DEL MINISTERO DEL LAVORO, AL NETTO DELL' IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 1.1.1 )( 4.1.2 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )
4775	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ( 1.1.2 )( 4.1.2 )



### Risorse per le missioni

Per quanto concerne gli oneri di missione, sono di seguito indicati i dati più recenti in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Trattamenti di missione	Importi nel 2014
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 5.670.724*
INPS	€ 13.581.985,35**
INAIL	€ 2.046.802,75***
<b>TOTALE</b>	<b>€ 21.299.512,1</b>

\* importi risultanti dallo stato previsionale 2015

\*\* importi impegnati alla data del 31 dicembre 2014 (v. allegato 3)

\*\*\* dato ad importi effettivamente erogati nel 2013 (v. allegato 4)

L'art. 5 del decreto prevede altresì che, **fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, i decreti di organizzazione "provvedono, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale dipendente dall'Ispettorato, dall'INPS e dall'INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attività istituzionale che comporta, peraltro, il trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro".

I decreti in questione provvederanno pertanto ad **uniformare il trattamento di missione** già previsto per il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL senza che da ciò derivi un maggior onere a carico della finanza pubblica. **In sostanza, infatti, si prevede una diversa distribuzione delle risorse per missioni in modo da garantire un identico trattamento.** La disposizione, infatti, nell'ambito delle risorse annualmente già stanziate dalle diverse amministrazioni, si limita a prevedere una diversa modalità di distribuzione delle stesse fra il personale impiegato nella attività di vigilanza. Tale trattamento di missione pertanto, come esplicitamente previsto dalla disposizione, sarà quantificato in misura tale da non superare le somme complessivamente già stanziate al riguardo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL.

### Risorse per canoni di locazione

Saranno inoltre trasferite le somme già previste per il pagamento dei canoni locativi delle sedi territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (risultanti dall'allegato 5) rideterminate a seguito dei piani di razionalizzazione della spesa previsti dalla vigente normativa.

Sul punto si prevede che la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato tiene conto del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222 quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui predisposizione è differita di sei mesi.



### Capitoli di bilancio

Il decreto autorizza inoltre il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del decreto legislativo.

Si riporta al termine della presente relazione il prospetto sintetico dei capitoli di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali afferenti le risorse che andranno trasferite all'Ispettorato, suddivise per spese di funzionamento e di personale. Sicuramente interessati da trasferimenti saranno i seguenti capitoli:

Capitoli bilancio Ministero lavoro e delle politiche sociali da trasferire	Bilancio Ispettorato
2919-2920-2952-7251-2882-2917-2918-2980-7252	Spese funzionamento
2901-2902-2904-2905-2910-4761-4775-2911-2912-2914-2916	Spese di personale

Dal trasferimento all'Ispettorato di personale già operante presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da individuarsi con il decreti di organizzazione, **potranno essere interessati ulteriori capitoli di bilancio** che riguardano diverse direzioni generali dello stesso Ministero.

### RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO (ART. 9)

All'Ispettorato si applicano le disposizioni sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

### SOPPRESSIONE DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (ART. 10, COMMA 2).

Il decreto prevede la soppressione della direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed eventuali ridimensionamenti delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale operazione, come espressamente previsto, comporta altresì il venir meno delle relative posizioni dirigenziali.

Il venir meno della posizione dirigenziale di livello generale (n. 1 posizione) e non generale (n. 3 posizioni) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono da considerarsi "trasferite" nei ruoli dell'Ispettorato.



Spese di personale				Risparmi personale	
Qualifica	Unità	Lordo dipendente comprensivo di oneri (comprensivo di retribuzione di risultato)	TOTALE	Unità che cessano dal servizio nel 2015	Risparmi sul totale delle cessazioni 2015
Dirigenti I fascia	2	€ 205.026,00	€ 410.052		
Dirigenti II fascia (AS)	9	€ 116.998,97	€ 1.052.991		
Dirigenti II fascia (A)	46	€ 111.636,14	€ 5.135.262		
Dirigenti II fascia (B)	33	€ 106.273,92	€ 3.507.039		
<b>Totale parziale</b>	<b>90</b>		<b>€ 10.105.344</b>		
Qualifica	Unità	Lordo dipendente comprensivo di oneri riflessi	TOTALE	Unità che cessano dal servizio nel 2015	Risparmi sul totale delle cessazioni 2015
<b>Area III</b>					
F6	99	€ 48.283,81	€ 4.780.097	11	€ 531.121,91
F5	118	€ 45.505,46	€ 5.369.644	2	€ 91.010,92
F4	1292	€ 43.009,68	€ 55.568.507	3	€ 129.029,04
F3	1164	€ 39.214,40	€ 45.645.563	3	€ 117.643,20
F2	734	€ 36.884,93	€ 27.073.536	2	€ 73.769,86
F1	234	€ 35.743,76	€ 8.364.040		
<b>Area II</b>					
F5	590	€ 35.470,18	€ 20.927.409	10	€ 354.701,80
F4	342	€ 34.424,54	€ 11.773.194	17	€ 585.217,18
F3	767	€ 32.695,17	€ 25.077.193	27	€ 882.769,59
F2	317	€ 30.593,60	€ 9.698.172	14	€ 428.310,40
F1	199	€ 28.964,86	€ 5.764.007	2	€ 57.929,72
<b>Area I</b>					
F3	11	€ 29.120,40	€ 320.324	1	€ 29.120,40
F2	7	€ 28.173,59	€ 197.215		
F1	8	€ 27.284,76	€ 218.278		
<b>Totale parziale</b>	<b>5882</b>		<b>€ 220.777.179</b>	<b>92</b>	<b>€ 3.280.624,02</b> Risparmio al netto del limite alle assunzioni € 1.968.374 (per il 2016 60%)
<b>Totale spese per il personale dirigenziale e aree funzionali comprensivo di trattamento accessorio (è stato considerato il trattamento 2013)</b>	<b>5972</b>		<b>€ 241.557.949</b>		

Trasferimenti per spese di personale (capitoli interessati dal trasferimento del personale del territorio e della direzione generale per l'attività ispettiva)	
2911	
2914	
2901	
2904	
2905	



## Ulteriore personale interessato da un possibile trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato

Qualifica	Unità	Lordo dipendente comprensivo di oneri riflessi	TOTALE		
Personale ispettivo distaccato presso sedi centrali Ministero					
Area III (costo medio)	152	€ 41.440,34	€ 6.298.932		
Personale amministrativo in forza presso le sedi centrali del Ministero					
Area III (costo medio)	133	€ 41.440,34	€ 5.511.565		
Area II (costo medio)	100	€ 32.429,67	€ 3.242.967		
Totale parziale	385		€ 15.053.464		
Totale comprensivo di trattamento accessorio (valore medio)	385		€ 15.673.010		

Possibili capitoli interessati dal trasferimento di ulteriori unità di personale N.B. gli stanziamenti dei citati capitoli saranno ridotti <u>proporzionalmente</u> alle unità di personale effettivamente trasferito	
3871	
4961	
4061	
4231	
3061	
1201	
5141	
3420	
3680	
4763	
4932	

TOTALI SPESE PER PERSONALE					
Totale spese per il personale dirigenziale e aree funzionali comprensivo di trattamento accessorio (considerato il	5972		€ 241.557.949		

trattamento 2013)				
Totale comprensivo di trattamento accessorio (valore medio)	385		€ 15.673.010	
TOTALE GENERALE	6357		€ 257.230.959	

Spese di funzionamento	
Spese per il Direttore generale	€ 300.000
Spese (eventuale) per canone locazione sede centrale Ispettorato	€ 400.000
Spese per Collegio dei revisori	€ 50.000
Spese per trasloco (una tantum)	€ 23.000
Spese per manutenzione, utenze ecc.	€ 93.000
TOTALE	€ 866.000

Capitoli interessati dalle spese di funzionamento
N.B. ulteriori capitoli potrebbero essere interessati anche in base alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
2920
2919
2917
1746
2952
7821
1612
4771
4813**
4825*

\* In quota parte e proporzionalmente al personale trasferito

\*\* In relazione agli immobili del territorio

TOTALI SPESE (personale + funzionamento)	
Spese per il personale	€ 257.230.959
Spese funzionamento	€ 866.000
TOTALE	€ 258.096.959

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

24

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

15 GIU. 2015



ALLEGATO 1

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale risorse umane  
Area gestione economica  
Area professionali

**PROFILO: Ispettore di vigilanza**  
**ANNO: 2013**

Qualifica	Anni persona	EMOLUMENTI										ONERI RIFLESSI				Costo complessivo
		Fisso e accessorio	Straordinari e turni	Missioni	Totale emolumenti	Contributi a carico DL	INAIL	IRAP	Acc.to TFR	Totale oneri						
C1	370,42	12.351.792,95	432.750,64	2.415.935,28	15.200.478,87	3.153.056,96	141.908,43	1.086.686,21	642.249,35	5.023.900,95	20.224.379,82					
C2	1,00	39.259,85	1.363,09	4.423,28	45.046,22	9.793,81	450,91	3.452,95	1.791,04	15.488,72	60.534,94					
C3	61,08	2.348.551,56	99.665,86	637.363,26	3.085.580,68	610.961,25	27.175,21	208.098,48	115.047,51	961.282,46	4.046.863,14					
C4	875,17	38.587.004,23	1.707.887,13	9.315.282,31	49.610.173,67	9.947.429,80	447.273,29	3.425.065,77	1.796.854,88	15.616.623,74	65.226.797,41					
C5	150,04	6.814.433,46	286.799,13	1.464.824,59	8.566.057,18	1.754.848,08	78.823,68	603.604,77	326.547,45	2.763.823,98	11.329.881,16					
<b>Totale</b>	<b>1.457,71</b>	<b>60.141.042,05</b>	<b>2.528.465,85</b>	<b>13.837.828,72</b>	<b>76.507.336,62</b>	<b>15.476.089,90</b>	<b>695.631,54</b>	<b>5.326.908,17</b>	<b>2.882.490,24</b>	<b>24.381.119,85</b>	<b>100.888.456,47</b>					



SPESA DEL PERSONALE DIRETTAMENTE COINVOLTO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - ANNI 2010-2011-2012-2013

REGIONI	2010				2011				2012				2013			
	ISPETTORI (anni/ uomo)	TOTALE COMPLESSIVO	DI CUI		ISPETTORI (anni/ uomo)	TOTALE COMPLESSIVO	DI CUI		ISPETTORI (anni/ uomo)	TOTALE COMPLESSIVO	DI CUI		ISPETTORI (anni/ uomo)	TOTALE COMPLESSIVO	DI CUI	
			MISSIONI (2)	LAVORO STRAORDIN.			MISSIONI	LAVORO STRAORDIN.			MISSIONI	LAVORO STRAORDIN.			MISSIONI	LAVORO STRAORDIN.
ABRUZZO	8,00	435.350,43	73.047,48	4.225,50	6,92	459.175,43	58.713,63	4.165,10	7,17	343.599,12	61.976,24	2.688,22	6,00	322.799,11	33.726,82	1.174,93
BASILICATA	3,00	192.170,72	55.767,40	4.074,32	3,00	192.170,72	4.484,23	3.444,20	3,00	161.012,68	30.043,60	2.144,07	3,00	140.153,25	31.192,46	2.727,44
BOLZANO	2,00	124.295,30	31.156,81	5.693,55	3,00	176.837,71	34.793,69	5.693,56	4,00	221.483,11	38.448,14	4.892,23	4,00	242.010,28	38.843,17	4.154,45
CALABRIA	6,25	630.693,87	314.835,28	4.660,12	6,50	369.210,09	85.094,88	4.644,27	7,00	357.351,44	70.173,57	4.985,57	7,00	404.347,45	67.650,64	4.855,31
CAMPANIA	20,17	1.088.933,59	166.022,48	11.861,12	19,50	1.036.261,66	173.663,23	6.184,77	24,57	1.163.160,65	213.117,46	2.144,21	22,00	1.192.225,85	144.313,90	6.120,15
DIREZIONE GENERALE	27,83	1.415.527,71	312.509,42	41.285,59	29,08	1.411.438,29	116.174,59	20.300,53	33,42	1.546.897,81	137.706,31	23.888,55	34,00	1.730.731,61	31.706,61	27.065,81
EMILIA ROMAGNA	13,68	687.327,47	55.856,05	31.246,95	21,00	1.500.911,77	44.579,48	13.330,33	33,00	1.616.503,91	12.965,12	12.965,12	10,92	387.354,11	41.137,75	12.859,08
FRIULI VENEZIA GIULIA	38,17	2.053.411,05	231.432,44	40.157,71	36,50	2.047.110,68	373.872,52	18.744,23	34,00	1.828.605,95	241.404,02	16.910,14	31,00	1.816.541,17	220.039,21	12.728,56
LAZIO	8,00	337.689,53	31.132,22	31.543,01	8,75	411.884,89	42.453,48	31.527,03	9,00	422.442,20	49.200,43	5.593,90	9,00	483.713,21	21.950,78	4.074,15
LIGURIA	46,67	2.395.859,14	232.711,72	71.176,43	55,67	2.707.871,72	252.569,50	55.136,29	60,25	2.201.970,80	224.506,51	56.233,21	69,58	2.387.850,08	256.047,29	31.331,44
LOMBARDIA	30,83	1.744.944,41	204.913,30	10.853,93	30,00	1.548.454,41	36.851,35	7.381,58	30,00	1.521.970,80	104.148,69	9.938,46	30,00	1.122.009,59	115.869,72	3.463,41
MARCHE	5,00	274.297,53	23.894,81	2.267,23	7,00	172.897,66	31.481,00	2.314,48	7,00	170.093,51	21.180,16	855,99	7,00	137.167,93	29.776,97	1.251,85
MOLISE	2,17	1.340.541,88	224.024,42	27.804,42	22,75	1.252.488,60	706.565,64	7.138,58	39,52	1.086.610,31	274.013,05	5.541,81	31,00	1.060.720,55	205.089,81	9.414,90
PUGLIA	19,88	1.294.652,19	249.019,61	17.895,61	19,88	1.294.652,19	249.019,61	17.895,61	19,88	1.294.652,19	249.019,61	17.895,61	19,88	1.294.652,19	249.019,61	17.895,61
SARDEGNA	9,00	472.220,89	66.934,66	8.300,33	9,67	477.702,51	44.301,69	6.885,15	7,50	375.891,43	67.492,81	5.573,13	6,76	346.193,87	29.994,80	4.198,64
SICILIA	15,00	866.161,31	180.230,76	10.856,41	15,43	904.701,45	208.021,69	7.192,34	23,00	1.325.116,83	346.161,11	7.557,84	22,58	1.213.912,00	181.437,78	8.417,09
TOSCANA	30,33	1.513.567,09	151.451,33	43.694,28	28,42	1.312.170,94	120.851,92	25.388,95	28,75	1.357.346,63	131.423,10	19.980,82	28,00	1.362.701,14	103.765,77	11.319,39
TRENTINO	2,00	304.360,62	5.203,15	6.159,15	3,00	150.004,51	14.297,86	4.137,05	4,00	185.806,47	13.146,66	3.982,18	4,00	197.390,11	8.819,81	3.355,04
UMBRIA	8,33	188.552,86	11.189,53	3.740,34	5,00	253.536,78	35.186,23	7.822,68	6,00	292.157,16	48.904,89	4.747,25	6,00	318.446,81	30.994,68	4.754,51
VALLE D'AOSTA	1,00	31.428,75	1.767,72	2.449,23	1,00	50.777,15	1.511,34	1.512,75	1,00	49.872,05	1.979,01	1.170,57	1,00	50.889,55	2.306,35	794,51
VENETO	30,38	1.609.170,11	144.075,30	48.572,63	30,50	1.578.620,16	207.885,79	27.525,12	30,52	1.545.600,93	213.587,25	28.730,81	30,00	1.545.488,31	166.886,09	28.821,54
TOTALE GENERALE	322,25	17.442.486,32	2.442.079,54	410.598,27	334,08	17.370.721,87	2.459.562,64	266.406,94	366,59	18.303.270,53	2.427.131,13	241.001,61	315,43	19.708.970,38	2.046.802,75	205.166,91

Note:

1) Gli emendamenti comprendono tutte le voci fissate e accresciute corrispettivo nell'anno di riferimento (criterio di cassa) al personale inquadri beneficiario assistenziali erogati per i familiari a carico (basse di aiuto, rimborsi utili, nido, carichi unici ecc.) Gli importi degli emendamenti sono al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del dipendente (ove previste).

Il totale complessivo comprende anche gli emendamenti di competenza degli altri progetti (competenze arretrate). Nell'anno 2013, a esaudimento delle procedure concorsuali per i passaggi di livello del personale delle Aree con decreto 2010 sono state pagate, dalla mobilitazione straordinaria, le relative differenze concorsuali.

2) I valori comunicati espressi per la Regione Calabria e Puglia, per l'anno 2010, comprendono i costi sostenuti per il personale ispettivo di altre Regioni inviato in missione per la realizzazione del Piano Pluriennale approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 gennaio 2010.



**OGGETTO: Centro di responsabilità UPB 4 Direzione Centrale  
Risorse Umane - Verifica di budget al 31 dicembre 2014**



## **CAPITOLI 4U1102005 e 4U1102006**

### ***Missioni all'Interno e all'estero***

Nell'ambito dello stanziamento complessivo di Euro 26.680.282,66, relativo alle spese per missioni, il prospetto sotto riportato riepiloga gli importi impegnati al 31 dicembre 2014 distintamente per le diverse tipologie.



Tabella 7 – spese per missioni per tipologia e voci di spesa e relativi scostamenti dal budget previsto

<b>Missioni all'interno (cap. 4U1102005)</b>	<b>Bilancio preventivo assestato 2014</b>	<b>Importi impegnati al 31.12.2014</b>	<b>% impegnato su assestato 2014</b>
Attività Istituzionale	2.367.008,00	1.026.256,65	43,36%
voci 01,02,08			
Formazione	2.479.554,00	1.419.533,69	57,25%
voci 03,07			
Tecnologia informatica	1.007.174,00	898.213,98	89,18%
voce 04			
Vigilanza straordinaria integrata	6.289.893,89	5.217.590,67	82,95%
voce 05			
Vigilanza ordinaria	11.708.437,77	8.364.394,68	71,44%
voce 06			
Altre missioni per compiti ispettivi	2.578.150,00	1.979.471,41	76,78%
voce 09			
<b>TOTALE</b>	<b>26.430.217,66</b>	<b>18.905.461,08</b>	<b>71,53%</b>
<b>Missioni all'estero (cap. 4U1102006)</b>	250.065,00	89.693,68	35,87%
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>26.680.282,66</b>	<b>18.995.154,76</b>	<b>71,20%</b>

Il capitolo ha subito forti tagli, in conseguenza dell'applicazione dell'art. 6, comma 12, della legge del 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del decreto legge n. 78/2010, il quale sancisce che, a partire dal 2011, le spese per missioni non dovessero superare il limite del 50% di quanto speso nel 2009, esimendo però da tali restrizioni le missioni svolte per "compiti ispettivi".

#### *VOCI 01, 02, 08*

##### *Missioni per le attività Istituzionali*

Sul budget complessivo relativo alle missioni per le attività istituzionali di Euro 2.367.008,00 sono stati impegnati, nel periodo oggetto di analisi, Euro 1.026.256,65, pari al 43,36% dello stanziamento previsto.

#### *VOCI 03 e 07*

##### *Missioni per le attività di formazione*

Sul budget di Euro 2.479.554,00 relativo alla voce 03 e alla voce 07 del capitolo in esame, sono stati impegnati complessivamente Euro 1.419.533,69, pari al 57,25% dello stanziamento previsto. L'importo è stato utilizzato per missioni connesse:



- ad attività di iniziativa centrale, riguardanti tematiche istituzionali di rilevanza generale, promosse dalla Direzione centrale Risorse umane in ordine alla formazione e lo sviluppo delle competenze e realizzate, in alcuni casi, a livello regionale;
- a progetti formativi nazionali programmati, organizzati e gestiti direttamente dalla Direzione centrale Risorse umane e finalizzati allo sviluppo di competenze manageriali e professionali.

Sono state svolte missioni connesse alle attività di formazione di interesse locale, in relazione all'analisi dei fabbisogni e allo stato di professionalizzazione del personale, realizzate con piani regionali o di Sede centrale, anche legate alla soppressione dell'Inpdap e dell'Enpals e la conseguente attribuzione delle funzioni all'Inps.

#### VOCE 04

##### *Missioni per la tecnologia informatica*

Sul budget per missioni della Direzione centrale Sistemi Informativi e tecnologici, pari ad Euro 1.007.174,00, sono stati impegnati Euro 898.213,98 per la realizzazione di progetti informatici, pari all'89,18% dello stanziamento previsto.

#### VOCI 05, 06

##### *Missioni per la vigilanza straordinaria e ordinaria.*

Il budget relativo alle missioni per l'attività di vigilanza "ordinaria" e "straordinaria", alla data del 31 dicembre 2014, è stato così impegnato:

a) la somma di Euro 5.217.590,67, pari all'82,95% dello stanziamento previsto nel bilancio preventivo assestato per l'anno 2014, è stata utilizzata per missioni, inerenti la vigilanza "straordinaria", finalizzate al controllo per particolari esigenze individuate dalla Direzione centrale Vigilanza prevenzione e contrasto all'economia sommersa. Tra le iniziative di vigilanza svolte assumono particolare rilevanza:

- quelle effettuate nei confronti di aziende che svolgono attività a carattere stagionale, spesso con l'impiego di personale "non in regola" sotto il profilo assicurativo e previdenziale;
- quelle volte a contrastare i mancati pagamenti di quanto dovuto dai soggetti contribuenti iscritti alla gestione separata ex legge 335/95;
- le visite ispettive nei confronti di aziende appartenenti a settori merceologici caratterizzati da elevati indici di evasione/elusione contributiva (imprese di pulizie, società di servizi in genere);



- Il controllo dei fenomeni di irregolarità nel settore dell'edilizia e in agricoltura, in particolare nelle regioni meridionali;
- b) la somma di Euro 8.364.394,68, pari al 71,44% dello stanziamento previsto nel bilancio preventivo assestato per l'anno 2014, è stata utilizzata per missioni, inerenti alla vigilanza "ordinaria", disposte dalle Direzioni territoriali, finalizzate alla prevenzione e repressione delle violazioni delle norme in materia di obblighi previdenziali e per la lotta al fenomeno del lavoro sommerso.

#### VOCE 09

##### *Altre missioni per compiti di natura ispettiva*

Relativamente alle "altre missioni per compiti ispettivi", alla data del 31 dicembre 2014, sono stati impegnati Euro 1.979.471,41, pari al 76,78% dello stanziamento previsto. Questa ulteriore voce di spesa del capitolo dedicato alle missioni è stata creata in sede di bilancio preventivo per l'anno 2011 per poter distinguere dalle tipiche funzioni di vigilanza ispettiva svolte dall'Istituto, gli stanziamenti connessi ad altri "compiti di natura ispettiva" svolti dall'ente tra cui rientrano, ad esempio, le attività di Audit interno, l'Ispettorato e l'attività di verifica e accertamento dell'invalidità civile svolte dal personale medico.





ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO IL TERRORE E IL CASO

**SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIRETTAMENTE COINVOLTO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA  
ANNI 2010-2011-2012-2013**

ANNO	2010	2011	2012	2013
TOTALE	2.642.679,54	2.459.962,64	2.821.311,13	2.046.802,75

N.B.: Gli importi sono formulati in termini di cassa e non di competenza.



A	B	C	F	G	H	I	J	K	L
<b>CANONI DI LOCAZIONE 2015</b>									
	<b>DECORRENZA CONTRATTUALE</b>	<b>CANONE</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE CON ABBATTIMENTO DEL 15% ANCHIE DEI CANONI IN VIGENZA CONTRATTUALE DALL'1/7/14</b>	<b>TOTALE COSTI 2015</b>			
1	<b>ABRUZZO</b>								
2									
3	DR L'AQUILA 1.08.2010 - 31.07.2016 scaduto anno 2007	€ 34.850,00	€	€ 34.850,00	€ 34.850,00	€ 34.850,00	CASSA NAZ PREV.		
4	DTL L'AQUILA 1.08.2010 - 31.07.2016	€ 145.515,75	€	€ 145.515,75	€ 145.515,75	€ 145.515,75	CASSA NAZ PREV.		
5	DTL CHIETI 1.12.2008 - 30.11.2015	€ 78.794,97	€ 17.334,89	€ 96.129,86	€ 96.129,86	€ 96.129,86	CARIGE S.P.A.		
6	DTL CHIETI 1.12.2008 - 30.11.2015	€ 18.077,59	€ 3.977,07	€ 22.054,66	€ 22.054,66	€ 22.054,66	CARIGE S.P.A.		
7	DTL PESCARA 1.05.2014 - 30.04.2020	€ 135.000,00	€ 29.920,00	€ 164.920,00	€ 164.920,00	€ 164.920,00	D'ANDREA & D'ANDREA REAL ESTATE S.R.L.		
8	DTL TERAMO SINERGIA BIL						INAIL		
9	<b>TOTALE</b>	€ 413.238,31	€ 51.231,96	€ 464.470,27	€ 464.470,27	€ 464.470,27			
10									
11	<b>BASILICATA</b>								
12	<b>DECORRENZA CONTRATTUALE</b>	<b>CANONE</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>TOTALE</b>					
13	DRL- DTL POTENZA 2.05.2013 - 1.05.2019	€ 51.952,91	€ 11.489,82	€ 63.442,73	€ 63.442,73	€ 63.442,73	VIGADO S.R.L.		
14	DTL POTENZA 1.11.2010 - 31.10.2016	€ 105.143,20	€ 23.131,50	€ 128.274,70	€ 128.274,70	€ 128.274,70	VIGADO S.R.L.		
15	DTL MATERA 1.11.2014 - 31.10.2020	€ 145.315,00	€ 31.988,30	€ 177.303,30	€ 177.303,30	€ 177.303,30	CO GE.T. S.R.L.		
16	<b>TOTALE</b>	€ 302.411,01	€ 66.530,42	€ 368.941,43	€ 368.941,43	€ 368.941,43			
17	<b>CALABRIA</b>								
18	<b>DECORRENZA CONTRATTUALE</b>	<b>CANONE</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>TOTALE</b>					
19	DRL REGGIO CALABRIA 1p scaduto anno 2008	€ 17.262,91	€ 3.691,59	€ 20.954,50	€ 20.954,50	€ 20.954,50	Carnitit Santa		
20	DRL REGGIO CALABRIA IV p sc D scaduto anno 2008	€ 6.831,59	€ 1.451,59	€ 8.283,18	€ 8.283,18	€ 8.283,18	Minnit M. Domenica		
21	DRL REGGIO CALABRIA IV p sc E scaduto anno 2008	€ 17.347,47	€ 3.732,47	€ 21.080,94	€ 21.080,94	€ 21.080,94	Minnit M. Domenica		
22	DRL REGGIO CALABRIA V p sc D scaduto anno 2008	€ 14.932,15	€ 3.192,15	€ 18.124,30	€ 18.124,30	€ 18.124,30	Carnitit M. Giuseppe		
23	DRL REGGIO CALABRIA V p sc E scaduto anno 2010	€ 13.515,78	€ 2.915,78	€ 16.431,56	€ 16.431,56	€ 16.431,56	Carnitit M. Giuseppe		
24	DTL COSENZA 9/1/2013 8/1/2019	€ 176.763,14	€ 38.887,88	€ 215.651,03	€ 215.651,03	€ 215.651,03	COFAR		
25	DTL CATANZARO princ scaduto anno 1998	€ 134.035,60	€ 29.274,74	€ 163.310,34	€ 163.310,34	€ 163.310,34	Zicarelli Sandra, Giovanni, Emilio e Giulio		
26	DTL CATANZARO ampl scaduto anno 1997	€ 45.375,09	€ 10.202,74	€ 55.577,83	€ 55.577,83	€ 55.577,83	DeA Fimit		
27	DTL CATANZARO I piano scaduto anno 1998	€ 21.999,92	€ 4.817,96	€ 26.817,88	€ 26.817,88	€ 26.817,88	DeA Fimit		
28	DTL CATANZARO magaz scaduto anno 1994	€ 52.413,68	€ 11.531,01	€ 63.944,69	€ 63.944,69	€ 63.944,69	DeA Fimit		
29	DTL VIBO VALENTIA 1.11.2013 - 31.10.2019	€ 2.449,08	€ 539,80	€ 2.988,88	€ 2.988,88	€ 2.988,88	DeA Fimit		
30	DTL OROTONE 15/12/2010 14/12/2016	€ 35.579,88	€ 7.878,78	€ 43.458,66	€ 43.458,66	€ 43.458,66	Lo Torto Silvana		
31	<b>TOTALE</b>	€ 80.886,00	€ 17.794,82	€ 98.680,82	€ 98.680,82	€ 98.680,82	F.lli Romano		
32		€ 643.352,91	€ 83.773,21	€ 727.126,12	€ 727.126,12	€ 727.126,12			
33									
34	<b>CAMPANIA</b>								
35	<b>DECORRENZA CONTRATTUALE</b>	<b>CANONE</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>TOTALE</b>					
36	DRL NAPOLI DEMANIALE								
37	DTL NAPOLI scaduto anno 2011	€ 134.713,97	€	€ 134.713,97	€ 134.713,97	€ 134.713,97	GIARDIELLO PIETRO		
38	DTL BENEVENTO FIP								
39	DTL CASERTA scaduto anno 2011	€ 355.347,16	€ 78.176,39	€ 433.523,55	€ 433.523,55	€ 433.523,55	TECNOCAMPUS S.R.L.		



A	B	C	F	G	H	I	J	K	L
40	DTL SALERNO scaduto anno 1988	€ 59.860,52	€ 59.860,52	€ 59.860,52	€ 59.860,52	€ 59.860,52	AMATO		
41	DTL SALERNO scaduto anno 1997	€ 11.507,31	€ 11.507,31	€ 11.507,31	€ 11.507,31	€ 11.507,31	MANZO		
42	DTL SALERNO scaduto anno 1989	€ 143.313,02	€ 25.843,93	€ 143.313,02	€ 143.313,02	€ 143.313,02	MOFIN - ELMA S.R.L.		
43	TOTALE	€ 678.718,65	€ 104.019,71	€ 782.738,36	€	€ 349.214,82			
44									
45	EMILIA ROMAGNA DECORRENZA CONTRATTUALE	CANONE	I.V.A.	TOTALE					
46	DRL BOLOGNA scaduto anno 2007	€ 78.951,36	€ 16.929,50	€ 93.880,86	€ 93.880,86	€ 93.880,86	General Propertis		
47	DTL BOLOGNA scaduto anno 2007	€ 294.511,69	€ 62.592,87	€ 347.104,25	€ 347.104,25	€ 347.104,25	General Propertis		
48	DTL FERRARA scaduto anno 2008	€ 54.568,02	€	€ 54.568,02	€ 54.568,02	€ 54.568,02	Seminario Arcivescovile		
49	DTL FORLÌ scaduto anno 2008	€ 70.368,84	€ 15.481,10	€ 85.849,74	€ 85.849,74	€ 85.849,74	Ravaglioli		
50	DTL FORLÌ Ampl. scaduto anno 2007	€ 43.423,41	€ 9.553,15	€ 52.976,56	€ 52.976,56	€ 52.976,56	Ravaglioli		
53	DTL MODENA scaduto anno 2010	€ 67.232,33	€ 14.791,11	€ 82.023,44	€ 82.023,44	€ 82.023,44	Fox Imm.re		
54	DTL MODENA Ampl. scaduto anno 2007	€ 17.344,29	€ 3.815,74	€ 21.160,03	€ 21.160,03	€ 21.160,03	Fox Imm.re		
55	DTL PARMA FIP	€	€	€	€	€			
56	DTL PIACENZA 27/2011-1/7/2017	€ 72.343,91	€ 15.815,86	€ 88.259,57	€ 88.259,57	€ 88.259,57	Imm.re Quarta		
57	DPL RAVENNA DEMANIALE	€	€	€	€	€			
58	DTL REGGIO EMILIA 1/4/2009 31/3/2015	€ 196.877,61	€	€ 196.877,61	€ 196.877,61	€ 196.877,61	Istituto diocesano		
59	DTL RIMINI scaduto anno 2009	€ 170.508,91	€ 24.311,88	€ 194.820,50	€ 194.820,50	€ 194.820,50	Telecom		
60	TOTALE	€ 933.919,77	€ 163.390,63	€ 1.097.310,30	€	€ 1.097.310,30			
61									
62	FRIULI VENEZIA GIULIA DECORRENZA	CANONE	I.V.A.	TOTALE					
63	DRL TRIESTE 1/6/2012 31/6/2018	€ 24.069,02	€	€ 24.069,02	€ 24.069,02	€ 24.069,02	INPS		
64	DTL TRIESTE scaduto anno 1996	€ 27.088,95	€	€ 27.088,95	€ 27.088,95	€ 27.088,95	INAIL ex IPSEMA		
65	DTL GORIZIA 1/6/2013 31/5/2018	€ 46.273,08	€	€ 46.273,08	€ 46.273,08	€ 46.273,08	INPS		
66	DTL PORDENONE 1/4/2014 31/3/2020	€ 34.826,18	€	€ 34.826,18	€ 34.826,18	€ 34.826,18	INAIL + Fedalti e Marchi		
67	DTL UDINE 23/7/2010 22/7/2016	€ 107.286,71	€	€ 107.286,71	€ 107.286,71	€ 107.286,71	E.F.A. Ente Friulano Assistenza Fondazione		
68	TOTALE	€ 239.233,94	€	€ 239.233,94	€	€ 239.233,94			
69									
70	DECORRENZA CONTRATTUALE	CANONE	I.V.A.	TOTALE					
71	Via BRIGHENTI	€ 1.299.402,85	€	€ 1.299.402,85	€ 1.299.402,85	€ 1.299.402,85	INAIL		
72	Via FLAVIA	€	€	€	€	€			
73	Via FORNOVO	€ 2.684.048,81	€ 592.690,74	€ 3.276.739,55	€ 3.276.739,55	€ 3.276.739,55	BNP PARIBAS		
74	DTL FROSINONE 1/6/2009-31/5/2015	€ 289.000,00	€ 63.580,00	€ 352.580,00	€ 352.580,00	€ 352.580,00	Il Globo		
75	DTL LATINA scaduto anno 2008	€ 127.150,96	€	€ 127.150,96	€ 127.150,96	€ 127.150,96	Impdap		
76	DTL RIETI 1/8/2012-31/5/2018	€ 136.126,85	€ 29.947,91	€ 166.074,76	€ 166.074,76	€ 166.074,76	Giasal		
77	DTL VITERBO scaduto anno 2011	€ 123.427,89	€ 27.154,14	€ 150.582,03	€ 150.582,03	€ 150.582,03	Imm.re Cassia 88		
78	TOTALE	€ 4.669.157,36	€ 713.372,78	€ 5.382.530,14	€	€ 5.382.530,14			
79									
80	DECORRENZA CONTRATTUALE	CANONE	I.V.A.	TOTALE					
81	DRL GENOVA 1/4/2009 31/3/2015	€ 79.120,20	€ 17.406,44	€ 96.526,64	€ 96.526,64	€ 96.526,64	BANCA CARIGE CASSA RISPARMIO GENOVA IMPERIA		
82	DTL GENOVA FIP	€	€	€	€	€			
83	DTL IMPERIA FIP	€	€	€	€	€			
84	DTL LA SPEZIA scaduto anno 2006	€ 14.281,65	€ 25.141,96	€ 39.423,61	€ 39.423,61	€ 39.423,61	FUTURA IMMOBILIARE S.R.L.		
85	DTL SAVONA 1/2/2008 31/1/2014	€ 131.742,61	€ 28.983,97	€ 160.726,58	€ 160.726,58	€ 160.726,58	IMM.RE CANTAGALLETTO		
86	TOTALE	€ 325.144,46	€ 71.531,78	€ 396.676,24	€	€ 396.676,24			
87									



A	B	C	F	G	H	I	J	K	L
LOMBARDIA	DECORRENZA CONTRATTUALE	CANONE	I.V.A.	TOTALE					
88	DRL - DTL MILANO	1.06.2012 - 31.05.2018	€ 1.447.953,33	€ 318.549,73	€ 1.766.503,06	€ 1.766.503,06	CBRE GLOBAL INVESTORS SGR P.A.		
89	DTL BERGAMO	1.4.2013-31.3.2019	€ 388.743,08	€ 74.523,48	€ 463.266,56	€ 463.266,56	General casa		
90	DTL BRESCIA	scaduto anno 2001	€ 57.708,53	€ 12.686,12	€ 70.405,75	€ 70.405,75	FINBRA		
91	DTL BRESCIA	scaduto anno 2003	€ 85.308,71	€	€ 85.308,71	€ 85.308,71	INAIL		
92	DTL BRESCIA	scaduto anno 2007	€ 33.913,39	€ 29.460,31	€ 63.373,70	€ 63.373,70	MANDARA GIOVANNI		
93	DTL BRESCIA	2/1/2009 1/1/2015	€ 63.750,00	€	€ 63.750,00	€ 63.750,00	MANDARA TERESITA		
94	DTL COMO	scaduto anno 2013	€ 78.419,06	€ 17.252,19	€ 95.671,25	€ 95.671,25	Froma		
95	DTL CREMONA	scaduto anno 2007	€ 73.971,20	€	€ 73.971,20	€ 73.971,20	Fond. Vecovile		
96	DTL LECCO	scaduto anno 2007	€ 141.145,90	€ 31.052,10	€ 172.198,00	€ 172.198,00	H.F. S.R.L.		
97	DTL LODI	1.10.2010 - 30.09.2016	€ 134.998,04	€ 29.699,79	€ 164.698,83	€ 164.698,83	Imm.re Enepl		
98	DTL MANTOVA	1.12.2008-30.11.2014	€ 53.817,36	€	€ 53.817,36	€ 53.817,36	Miami Lucia		
99	DTL PAVIA	scaduto anno 2010	€ 67.133,23	€ 14.769,31	€ 81.902,54	€ 81.902,54	IMMOBILIARE ZETA		
100	DTL SONDRIO	scaduto anno 2010	€ 150.939,75	€ 33.206,75	€ 184.146,50	€ 184.146,50	FIMPEL		
101	DTL SONDRIO	scaduto anno 2012	€	€	€	€			
102	DTL VARESE	scaduto anno 2012	€ 2.961.713,07	€ 589.331,36	€ 3.551.044,43	€ 3.551.044,43			
103	TOTALE								
104									
105	DECORRENZA CONTRATTUALE	CANONE	I.V.A.	TOTALE					
106	DRL ANCONA	scaduto anno 1997	€ 38.173,80	€	€ 38.173,80	€ 38.173,80	Inpdap		
107	DTL ANCONA	scaduto anno 1999	€ 103.470,03	€	€ 103.470,03	€ 103.470,03	Inpdap		
108	DTL ASCOLI PICENO	1.01.2009 - 31.12.2014	€ 207.238,63	€ 44.932,60	€ 249.171,13	€ 249.171,13	VALORE REALE S.G.R.		
109	DTL MACERATA	1.05.2014 - 30.04.2020	€ 81.090,00	€ 17.839,90	€ 98.929,90	€ 98.929,90	BRAMASOLE S.P.A.		
110	DTL PESARO	FIPI	€	€	€	€			
111	TOTALE		€ 476.972,26	€ 62.772,30	€ 539.744,56	€ 539.744,56			
112									
113									
114	DECORRENZA CONTRATTUALE	CANONE	I.V.A.	TOTALE					
115	DRL CAMPOBASSO	scaduto anno 2013	€ 27.054,15	€	€ 27.054,15	€ 27.054,15	Di Bartolomeo		
116	DTL CAMPOBASSO	scaduto anno 2008	€ 95.222,89	€ 20.948,99	€ 116.171,88	€ 116.171,88	Europa Gestioni		
117	DTL CAMPOBASSO	scaduto anno 2008	€ 15.919,41	€ 3.502,27	€ 19.421,68	€ 19.421,68	Poste		
118	DTL ISERNIA	1/6/2009 31/3/2015	€ 53.283,96	€	€ 53.283,96	€ 53.283,96	AMM.NE PROVINCIALE		
119	TOTALE		€ 191.480,21	€ 24.451,26	€ 215.931,47	€ 215.931,47			
120									
121	DECORRENZA CONTRATTUALE	CANONE	I.V.A.	TOTALE					
122	DRL TORINO	scaduto anno 2008	€ 312.466,66	€	€ 312.466,66	€ 312.466,66	INPDAP		
123	DTL TORINO	scaduto anno 1999	€ 119.520,78	€	€ 119.520,78	€ 119.520,78	INPDAP		
124	DTL ALESSANDRIA	1.5.2013-30.4.2019	€ 115.537,46	€ 25.418,24	€ 140.955,70	€ 140.955,70	Rocare Imm.re		
125	DTL ASTI	scaduto anno 2008	€ 59.856,68	€ 13.189,47	€ 73.025,15	€ 73.025,15	SIDIN IMMOBILI		
126	DTL ASTI ampli	scaduto anno 2012	€ 10.819,65	€ 2.380,32	€ 13.199,97	€ 13.199,97	SIDIN IMMOBILI		
127	DTL BIELLA	scaduto anno 2011	€ 30.302,48	€ 6.669,95	€ 36.969,03	€ 36.969,03	EDILIZIA 2001		
128	DTL BIELLA ampli	scaduto anno 2008	€ 3.107,73	€ 685,70	€ 3.793,43	€ 3.793,43	EDILIZIA 2001		
129	DTL CUNEO	FIPI	€	€	€	€			
130	DTL NOVARA	SINERGIA BIL.	€	€	€	€	INAIL		
131	DTL VERBANIA	22.08.2011 - 21.08.2017	€ 52.955,00	€ 11.650,10	€ 64.605,10	€ 64.605,10	ARTE REAL ESTATE S.P.A.		
132	DTL VERCELLI	scaduto anno 2014	€ 873.338,69	€ 19.169,41	€ 1.063.003,10	€ 1.063.003,10	Ist. Diocesano		
133	TOTALE		€ 791.700,11	€ 79.136,79	€ 870.836,90	€ 870.836,90			



A	B	C	F	G	H	I	J	K	L
134									
135									
136	PUGLIA	DECORRENZA CONTRATTUALE	CANONE	I.V.A.	TOTALE				
137	DRL - DTL BARI	scaduto anno 1995	€ 458.720,84	€ 100.918,58	€ 559.639,42	€ 559.639,42	MAIORA GROUP S.P.A.		
138	DTL BRINDISI	16/2/2008 31/05/2014	€ 176.228,21	€ 36.770,21	€ 212.998,42	€ 201.561,01	IMMOBILGEST		
139	DTL FOGGIA	16/3/2013 19/9/2019	€ 31.267,82	€ 6.876,92	€ 38.144,74	€ 38.144,74	S.A.D. (SOC. APPALTI DAUNIA)		
140	LECCE	scaduto anno 1998	€ 71.414,61	€ 15.880,65	€ 87.295,26	€ 87.295,26	Cassa Naz Dott. Comm.		
141	LECCE MAGAZ.	scaduto anno 1998	€ 12.852,99	€ 2.827,66	€ 15.680,65	€ 15.680,65	De Rinaldis		
142	DTL LECCE princ	scaduto anno 2004	€ 45.750,52	€ 10.065,11	€ 55.815,63	€ 55.815,63	S.I.S.		
143	DTL LECCE ampl	scaduto anno 1998	€ 16.978,23	€ 3.735,21	€ 20.713,44	€ 20.713,44	S.I.S.		
144	DTL TARANTO	19/2/2007 31/8/2013	€ 153.305,40	€ 33.727,19	€ 187.032,59	€ 187.032,59	DADDARIO.IT di DADDARIO BARTOLOMEO		
145	TOTALE		€ 966.518,62	€ 196.922,88	€ 1.163.441,50	€ 1.121.949,19			
146	SARDEGNA	DECORRENZA CONTRATTUALE	CANONE	I.V.A.	TOTALE				
147	DRL - DTL CAGLIARI	1/04-2009 - 31/03/2016	€ 919.723,86	€ 201.019,25	€ 1.120.743,11	€ 1.114.743,11	SU PRANU S.R.L		
148	DTL NUORO	scaduto anno 2009	€ 123.650,81	€ 27.203,18	€ 150.853,99	€ 150.853,99	SOC. COMM. E FINANZA S.P.A.		
149	DTL ORISTANO	1/11/2010-31/10/2016	€ 133.450,00	€ 29.359,00	€ 162.809,00	€ 162.809,00	Pau Franceschino		
150	DTL SASSARI	scaduto anno 2009	€ 133.637,16	€ 29.359,00	€ 162.996,16	€ 133.637,16	SANNA		
151	TOTALE		€ 1.304.361,83	€ 287.581,43	€ 1.591.943,26	€ 1.561.943,26			
152	TOSCANA	DECORRENZA CONTRATTUALE	CANONE	I.V.A.	TOTALE				
153	DRL FIRENZE	scaduto anno 2005	€ 133.154,06	€ 29.293,89	€ 162.447,95	€ 162.447,95	ANDERS		
154	DTL FIRENZE	scaduto anno 2011	€ 276.093,20	€ 58.992,03	€ 335.085,23	€ 276.093,20	Fond. Cons. Mantellate		
155	DTL AREZZO	scaduto anno 2003	€ 35.092,03	€ 7.590,20	€ 42.682,23	€ 35.092,03	SACET-1-2 P		
156	DTL AREZZO	scaduto anno 2004	€ 60.168,17	€ 12.986,17	€ 73.154,34	€ 60.168,17	SACET 3-4-5 P		
157	DTL LUCCA	FIP	€ 91.290,00	€ 20.083,80	€ 111.373,80	€ 111.373,80	Baccheschi Costruzioni		
158	DTL GROSSETO	12.6.2012-11.6.2018	€ 125.959,33	€ 27.679,05	€ 153.638,38	€ 153.638,38	Unisure imm.re		
159	DTL LIVORNO	scaduto anno 2006	€ 30.835,21	€ 6.655,60	€ 37.490,81	€ 30.835,21	INAIL		
160	DTL MASSA CARRARA IV p	scaduto anno 2008	€ 27.655,60	€ 5.932,42	€ 33.588,02	€ 27.655,60	INAIL		
161	DTL MASSA CARRARA VI p	scaduto anno 2007	€ 272.906,46	€ 60.039,42	€ 332.945,88	€ 332.945,88	Orit		
162	DTL PISA	scaduto anno 2008	€ 89.942,19	€ 19.855,28	€ 109.797,47	€ 108.997,47	Eldorado 2		
163	DTL PISTOIA	scaduto anno 2007	€ 52.781,96	€ 11.612,03	€ 64.393,99	€ 64.393,99	BNL		
164	DTL PRATO 199	scaduto anno 2012	€ 12.602,75	€ 2.723,61	€ 15.326,36	€ 15.326,36	BNL		
165	DTL PRATO 204	scaduto anno 2009	€ 107.835,85	€ 23.355,85	€ 131.191,70	€ 107.835,85	C.Prev. As. Geom.		
166	DTL SIENA	1.4.2007-31.3.2013	€ 1.325.236,81	€ 171.036,09	€ 1.496.272,90	€ 1.480.152,90			
167	TOTALE		€ 1.325.236,81	€ 171.036,09	€ 1.496.272,90	€ 1.480.152,90			
168	UMBRIA	DECORRENZA CONTRATTUALE	CANONE	I.V.A.	TOTALE				
169	DRL - DTL PERUGIA	1/08.2014-31.7.2020	€ 145.282,00	€ 31.962,04	€ 177.244,04	€ 177.244,04	Fimit		
170	DTL TERNI princ. 2	scaduto anno 2005	€ 23.077,99	€ 5.128,98	€ 28.206,97	€ 23.077,99	Corrieri M. Vittoria		
171	DTL TERNI ampl. 2	scaduto anno 2008	€ 4.212,72	€ 923,88	€ 5.136,60	€ 3.289,88	Corrieri M. Vittoria		
172	DTL TERNI ampl. 1	scaduto anno 2008	€ 24.150,49	€ 5.128,98	€ 29.279,47	€ 24.150,49	Corrieri M. Vittoria		
173	DTL TERNI princ. 1	scaduto anno 2004	€ 200.013,18	€ 31.962,04	€ 231.975,22	€ 231.975,22	Corrieri M. Vittoria		
174	TOTALE		€ 200.013,18	€ 31.962,04	€ 231.975,22	€ 231.975,22			



A	B	C	F	G	H	I	J	K	L
VALLE D'AOSTA	DECORRENZA CONTRATTUALE	CANONE	I.V.A.	TOTALE					
183	31/1/2009 01/02/2015	€ 65.217,32	€ -	€ 65.217,32		€ 65.217,32	CALZAVARA SIMONETTA		
185									
186									
187	DECORRENZA CONTRATTUALE	CANONE	I.V.A.	TOTALE					
188	scaduto anno 2010	€ 49.005,22	€ 10.781,15	€ 59.786,37		€ 59.786,37	imm.re Soranzo		
189	scaduto anno 2011	€ 61.174,36	€ 13.458,36	€ 74.632,72		€ 74.632,72	imm.re Soranzo		
190	1/1/2008 30/9/2013	€ 19.369,94	€ -4.261,39	€ 23.631,33		€ 23.631,33	Investimenti Atesini		
191	scaduto anno 2010	€ 172.354,21	€ 37.917,93	€ 210.272,14		€ 210.272,14	Investimenti Atesini		
192	scaduto anno 2012	€ 54.784,94	€ 12.052,69	€ 66.837,63		€ 66.837,63	BORTOLUZZI GIUSEPPE FU CELESTE		
193	scaduto anno 2011	€ 211.214,31	€ 46.467,15	€ 257.681,46		€ 257.681,46	WIN STONE		
194	1/12/2010 30/11/2016	€ 83.966,00	€ 18.472,86	€ 102.440,96		€ 97.074,82	ANIA IMIRE FINANZ		
195	1/12/2010 30/11/2016	€ 31.129,60	€ 6.846,51	€ 37.976,11		€ 35.604,48	soc. Torresino		
196	scaduto anno 2000	€ 135.888,79	€ 29.895,53	€ 165.784,32		€ 165.784,32	S. MARCO FINANZIARIA, PIVATO SERGIO, MIGOT ROBERTO E		
197	1/2/2008 31/1/2014	€ 244.765,35	€ 53.846,18	€ 298.601,53		€ 253.811,30	GHEVIN MIRELLA		
198	scaduto anno 1999	€ 43.371,83	€ -	€ 43.371,83		€ 43.371,83	SOC. PICASSO		
199	scaduto anno 2000	€ 56.787,28	€ -	€ 56.787,28		€ 56.787,28	comune di Vicenza		
200	TOTALE	€ 1.163.803,63	€ 234.001,94	€ 1.397.805,67		€ 373.167,52	comune di Vicenza		
201									
202	TOTALE GENERALE	€ 17.652.183,65		€ 20.537.120,04		€ 1.336.180,76			€ 19.711.802,93



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO .RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale, allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi;

VISTO l'articolo 1, comma 7, lettera l), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ..;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

EMANA

il seguente decreto legislativo

**Articolo 1**  
**(Ispettorato nazionale del lavoro)**

1. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "*Ispettorato nazionale del lavoro*", di seguito "*Ispettorato*", che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.



2. L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge.
3. L'Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma, presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali e un massimo di 80 sedi territoriali.
5. L'Ispettorato è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

## **Articolo 2** **(Funzioni e attribuzioni)**

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto dell'Ispettorato, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo.
2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:
  - a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;
  - b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;
  - c) propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
  - d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso il personale ispettivo di INPS e INAIL;
  - e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;



- f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;
- g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza;
- h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;
- i) svolge ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni;
- m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

### **Articolo 3 (Organi dell'Ispettorato)**

1. Sono organi dell'Ispettorato e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:
  - a) il direttore;
  - b) il consiglio di amministrazione;
  - c) il collegio dei revisori.
2. Il direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'Ispettorato spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
3. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Un componente ciascuno è indicato dall'INPS e dall'INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente.
4. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra i dirigenti incaricati di funzioni di



livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in possesso di specifica professionalità. L'assegnazione delle funzioni di presidente del collegio dei revisori avviene secondo le modalità stabilite dallo statuto di cui all'articolo 2, comma 1. Ai componenti del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attività, un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Ispettorato e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.

6. Il direttore è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico.

#### **Articolo 4** **(Attribuzioni degli organi dell'Ispettorato)**

1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate unitamente al consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore propone alla commissione centrale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive, riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ispettorato. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'Ispettorato, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. È inoltre facoltà del direttore proporre all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche ai regolamenti interni di contabilità adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

2. Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresì l'ordine del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento.

3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Ispettorato.

4. Il collegio dei revisori svolge il controllo sull'attività dell'Ispettorato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 nonché, in quanto applicabili, degli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

#### **Articolo 5** **(Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato)**

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione.



2. Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i decreti di cui al comma 1 provvedono, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attività istituzionale che comporta, peraltro, il trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro. La disciplina di cui al presente comma è ispirata ai seguenti criteri:
- a) mantenimento della misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 come rideterminata dall'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417;
  - b) previsione di una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio commisurata ai chilometri effettivamente percorsi;
  - c) previsione di coperture assicurative per eventi non coperti dal sistema assicurativo obbligatorio e dall'INAIL.
3. In relazione alle attività di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'Ispettorato si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. L'Ispettorato è inserito nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

## **Articolo 6** **(Disposizioni in materia di personale)**

1. La dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 6357 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, è definita con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2. Nell'ambito della predetta dotazione organica, nella quale sono previste due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale, sono ricomprese le unità di personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.
2. La dotazione organica dell'Ispettorato è ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che avverranno successivamente all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1 e fino al 31 dicembre 2016. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni ed, inoltre, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.
3. A partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 7, comma 1, la dotazione organica dell'Ispettorato è incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie dal parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al contratto collettivo applicato dall'Ispettorato.
4. Presso la sede di Roma dell'Ispettorato è istituito, alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il "Comando carabinieri per la tutela del lavoro". L'attività di vigilanza svolta dal personale dell'Arma dei Carabinieri nonché il coordinamento con l'Ispettorato è assicurato mediante la definizione, da parte del direttore dell'Ispettorato, di linee di condotta e programmi ispettivi periodici nonché mediante l'affidamento allo stesso direttore delle spese



di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. Presso le sedi territoriali dell'Ispettorato opera altresì un contingente di personale che, secondo quanto stabilito dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato e gerarchicamente dal comandante dell'articolazione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. In relazione a quanto stabilito dal presente comma, il contingente di personale assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è assegnato all'Ispettorato. Il contingente di cui al presente comma, eventualmente ridotto con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui al comma 1 ed è selezionato per l'assegnazione secondo criteri fissati dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri fra coloro che abbiano frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell'Ispettorato. Allo stesso contingente sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti al personale ispettivo dell'Ispettorato, fatto salvo il potere di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Sono a carico dell'Ispettorato gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del personale dell'Arma dei carabinieri e le spese connesse alle attività cui sono adibiti. In ragione della riorganizzazione di cui al presente comma è abrogato, dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'Interno, del 12 novembre 2009, recante la "Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2010, fatte salve le disposizioni relative al rapporto di impiego dei Carabinieri per la tutela lavoro con la Regione Sicilia.

5. Con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, sono altresì individuati:

- a) la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato;
- b) gli assetti e gli organici del personale dell'Arma dei Carabinieri di cui al comma 2, nonché i contenuti della dipendenza funzionale delle unità territoriali dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato.

6. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1:

- a) cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato i compiti già assegnati alle predette direzioni;
- b) è trasferito nei ruoli dell'Ispettorato il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuato dagli stessi decreti di cui all'articolo 5, comma 1. Nell'ambito del trasferimento è ricompreso il personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È altresì trasferito presso la sede centrale e le sedi territoriali dell'Ispettorato il personale ispettivo in servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatta salva la possibilità di chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di rimanere nei ruoli dello stesso Ministero con inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi.

## **Articolo 7**

### **(Coordinamento e accentramento delle funzioni di vigilanza)**

1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il personale ispettivo già appartenente all'INPS e all'INAIL è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio di cui al presente comma non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni da parte dell'INPS e dell'INAIL previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni, fermo restando quanto



previsto dall'articolo 6, comma 3. In relazione alle cessazioni del personale di cui al presente comma, che si verificheranno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.

2. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, con i decreti di cui all'articolo 5 comma 1 sono individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento. Ai fini di cui al presente comma si tiene conto delle esigenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL di effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL può chiedere di essere inquadrato nei corrispondenti profili amministrativi dei rispettivi Istituti nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche.

4. Nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano l'Ispettorato provvede alla stipulazione di appositi protocolli d'intesa al fine di garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale.

### **Articolo 8 (Risorse finanziarie)**

1. I decreti di cui all'articolo 5, comma 1, individuano le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale in forza all'Ispettorato, già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da trasferire all'Ispettorato, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Sono in ogni caso trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate alle dotazioni strumentali, nonché le risorse di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), punto 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le quali sono utilizzate per il finanziamento delle misure, già previste dallo stesso decreto-legge, per l'incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell'Ispettorato.

2. La dislocazione sul territorio dell'Ispettorato tiene conto del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222 quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui predisposizione è differita di sei mesi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del presente decreto legislativo.

### **Articolo 9 (Rappresentanza in giudizio)**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, all'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

### **Articolo 10 (Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL)**



1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate le conseguenti modifiche ai decreti di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. I decreti di cui al comma 1 prevedono altresì la soppressione della direzione generale per l'attività ispettiva ed eventuali ridimensionamenti delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. In applicazione del comma 2 del presente articolo, dei commi 1, 2 ultimo periodo e 6 dell'articolo 6 sono apportate le corrispondenti riduzioni alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con riferimento alle relative posizioni dirigenziali di livello generale e non generale.

#### **Articolo 11**

##### **(Abrogazioni e altre norme di coordinamento)**

1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5 comma 1, al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) gli articoli 1, 2, 4 e 5 sono abrogati e l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

#### *“Art. 3*

##### *(Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza)*

*1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza.*

*2. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali presentati dall'Ispettorato nazionale del lavoro, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi.*

*3. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro; dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro; dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.*

*4. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori generali delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.*

*5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 4 non spetta alcun compenso,*



*rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio”;*

b) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole “*alla Direzione generale*” sono sostituite dalle seguenti “*al Ministero del lavoro e delle politiche sociali*”;

c) all'articolo 13, comma 5, il primo capoverso è sostituito dal seguente “*L'adozione della diffida interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3*”.

d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

*“Art. 16*

*(Ricorsi al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato)*

*1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7, è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi.*

*2. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto”;*

e) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

*“Art. 17*

*(Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro)*

*1. Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato è costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della sede territoriale dell'Ispettorato, che la presiede, dal direttore dell'INPS e dal direttore dell'INAIL del capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato competente. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.*

*2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede territoriale competente dell'Ispettorato e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Ispettorato. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.*

*2. Ogni riferimento alle direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato.*

*3. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti dell'Ispettorato, da intendersi quale Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.*

*4. L'Ispettorato può stipulare uno o più protocolli d'intesa che prevedono strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.*



L'Ispettorato stipula altresì specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche regionali e locali e con le aziende di trasporto pubblico regionale e locale al fine di facilitare la mobilità del personale ispettivo nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti.

5. L'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate sono tenute a mettere a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di difesa in giudizio, al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare ovvero della evasione od omissione contributiva e al fine di una maggiore efficacia della gestione del contenzioso. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle norme in materia di responsabilità dirigenziale.

6. Al fine di uniformare l'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale è tenuto a raccordarsi con le sedi centrali e territoriali dell'Ispettorato.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL assicurano altresì ogni forma di collaborazione utile ad un efficiente svolgimento dell'attività di vigilanza.

## **Articolo 12**

### **(Disposizioni per l'operatività dell'Ispettorato)**

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina un comitato operativo presieduto dal direttore dell'Ispettorato e formato da un esperto dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dell'INPS e uno dell'INAIL.

2. Il Comitato svolge le attività di cui al comma 3 per il periodo necessario a garantire la progressiva funzionalità dell'Ispettorato e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

3. Il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) coadiuva il direttore nella definizione degli atti di indirizzo dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale da sottoporre alla Commissione centrale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

b) assicura ogni utile coordinamento tra l'Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, sia ai fini di una corretta ed efficace gestione del personale ispettivo che della definizione degli obiettivi in relazione ai complessivi piani di attività delle stesse amministrazioni;

c) adotta, in raccordo con il direttore, misure finalizzate ad una più efficace uniformità dell'attività di vigilanza, ivi comprese misure di carattere economico e gestionale.

4. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, gettone di presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti.

## **Articolo 13**

### **(Entrata in vigore)**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

<a href="#">214</a>	Dossier	ASILO: cenni introduttivi
<a href="#">215</a>	Dossier	Le politiche dell'Unione europea in materia di controlli alle frontiere, asilo e immigrazione: <i>normativa di riferimento e prospettive future</i>
<a href="#">216</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1934 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
<a href="#">217</a>	Dossier	Atto del Governo n. 170 - Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante <i>norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale</i> , nonché della direttiva 2013/32/UE recante <i>procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale</i>
<a href="#">218</a>	Dossier	Atto del Governo 169 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE
<a href="#">219</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1678-A Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
<a href="#">220</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1936 - Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ulteriori disposizioni in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
<a href="#">221</a>	Dossier	Atto del Governo n. 173 - Individuazione degli aeroporti di interesse nazionale - ( <i>art. 698 del codice della navigazione</i> )
<a href="#">222</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1971 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali"
<a href="#">223</a>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1917 "Disposizioni concernenti la partecipazioni dell'Italia alle missioni internazionali"
<a href="#">224</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 177 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".